



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 312

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

18/03/2018 - 19:06

Indice

1. DDL S. 312 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 312	5
1.3. Trattazione in Commissione	24
1.3.1. Sedute	25
1.3.2. Resoconti sommari	27
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	28
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 26 (pom.) del 24/09/2013	29
1.3.2.1.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 28 (pom.) del 01/10/2013	36
1.3.2.1.3. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 33 (pom.) del 09/10/2013	43
1.3.2.1.4. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 39 (pom.) del 28/10/2013	46
1.3.2.1.5. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 42 (ant.) del 20/11/2013	49
1.3.2.1.6. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 43 (pom.) del 03/12/2013	50
1.3.2.1.7. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (ant.) del 25/02/2016	56
1.3.2.1.8. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 206 (ant.) del 02/03/2016	62
1.3.2.1.9. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 151 (pom.) del 09/03/2016	68
1.3.2.1.10. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (pom.) del 09/03/2016	69

1. DDL S. 312 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 312
XVII Legislatura

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Iter

2 marzo 2016: in corso di esame in com

Successione delle letture parlamentari

Iniziativa Parlamentare

Antonio De Poli (SCnI)

Natura

ordinaria

ordinaria Contenente deleghe al Governo

Presentazione

Presentato in data **26 marzo 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 5 del 26 marzo 2013

Classificazione TESEO

LAGHI STAGNI LAGUNE RISANAMENTO URBANO VENEZIA

Articoli

PROGRAMMI E PIANI (Artt.1, 2, 8), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), INQUINAMENTO DELLE ACQUE (Artt.1, 2), TURISMO (Art.1), PORTI (Artt.1, 2), AGEVOLAZIONI PUBBLICHE (Artt.1, 4), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.1, 4), AMBIENTE (Art.2), RECUPERO E RISANAMENTO AMBIENTALE (Artt.2, 4), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.2, 4), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.2), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.3, 11), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.3), EDILIZIA UNIVERSITARIA (Art.4), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.4), AGENZIA DEL DEMANIO (Art.4), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.4, 9), OSSERVATORI (Art.4), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.5), BONIFICHE (Art.6), IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI (Art.6), ARSENALI MILITARI (Art.8), UNIVERSITA' (Art.9), FONDAZIONI (Art.9), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.9), CONSORZI (Art.10), ABROGAZIONE DI NORME (Art.13)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianpiero Dalla Zuanna](#) ([SCPI](#)) (dato conto della nomina il 24 settembre 2013).

Relatore alla Commissione Sen. [Laura Puppato \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 24 settembre 2013)

Assegnazione

Assegnato alla **13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente** il 9 maggio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 21 del 14 maggio 2013.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea) (aggiunto il 23 maggio 2013; annunciato nella seduta n. 28 del 23 maggio 2013), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 312

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 312

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE POLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Riforma della legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Onorevoli Senatori. -- Sono ormai trascorsi ventinove anni dall'entrata in vigore della legge n. 798 del 1984, l'ultimo di una serie di interventi legislativi contrassegnati dalla straordinarietà e dall'occasionalità in favore della salvaguardia di Venezia.

Alla luce del processo di declino demografico, economico, sociale e ambientale di Venezia, di Mestre, di Marghera, del Lido, delle isole e degli altri centri della terraferma, manifestatosi negli ultimi anni, si ritiene debba oggi essere compiuto un rinnovato sforzo programmatico, ispirato a una nuova strategia politica, anche in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, come modificata dalla riforma del titolo V della parte seconda del 2001.

Si impone, infatti, la necessità di imprimere una svolta nell'approccio delle politiche per Venezia e per la sua laguna: a tale obiettivo si ispira il presente disegno di legge.

La realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico (MOSE), nel fronteggiare la principale minaccia alla sicurezza fisica di Venezia, costituisce la cornice di un primo intervento strutturale di vasta portata (attesa anche la sua straordinaria rilevanza tecnologica) che può creare i presupposti di un rilancio della città e dell'area lagunare.

È necessario però, adesso, procedere a un intervento organico, a carattere strategico sull'insieme dei profili (fisico, ambientale, socio-economico, artistico-culturale) che caratterizzano la specialità di Venezia; un intervento che superi la logica emergenziale, occasionale e straordinaria delle precedenti «leggi speciali» e che ponga le basi non solo per porre un freno al declino, ma anche per la rivitalizzazione dell'area e per la successiva stabilizzazione di un *trend* di sviluppo adeguato alla specifica vocazione che fa di Venezia un *unicum* -- nel tempo e nello spazio -- della storia dell'umanità.

Con questa iniziativa legislativa si cerca, pertanto, di rappresentare un approccio di politica pubblica significativamente discontinuo rispetto al passato.

La specialità va innanzitutto intesa non tanto con riferimento alla straordinarietà o all'occasionalità dell'intervento, quanto alla peculiarità del proprio oggetto: Venezia (e la sua laguna) come conglomerato urbano e storico-ambientale unico al mondo e dotato pertanto di una naturale e insopprimibile vocazione transnazionale e internazionale, intesa sia come naturale e storica predisposizione della città a essere destinataria di flussi provenienti da tutto il mondo, sia come luogo privilegiato di incontro tra culture, esperienze e professionalità delle più diverse provenienze.

Quanto alla natura dell'intervento, poi, esso si propone di superare la politica degli interventi *una tantum* e di preconstituire le condizioni non solo per la salvaguardia fisica e ambientale e per il risanamento socio-economico, ma anche per la determinazione di condizioni di sviluppo

autopropulsivo, sostenibile nel tempo, che emancipi la salvaguardia dall'esigenza dei suddetti periodici e ricorrenti interventi straordinari.

Le misure di promozione socio-economica, pertanto, sono finalizzate e strumentali (come ricorda il comma 1 dell'articolo 1) a rendere sostenibile nel tempo la salvaguardia stessa.

Il disegno di legge, che è stato redatto tenendo in considerazione anche i numerosi progetti di legge presentati in Parlamento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, supera la settorialità delle azioni contenute nei precedenti provvedimenti e contiene disposizioni che, invece, prevedono interventi più coordinati e finalizzati al raggiungimento dell'unico obiettivo rappresentato dalla salvaguardia della città.

In particolare esso prevede, nell'arco del prossimo decennio, la realizzazione di un sistema di investimenti infrastrutturali e di interventi di riqualificazione urbana in grado di cambiare permanentemente l'attrattività economica, abitativa, sociale e ambientale dell'intero territorio, al fine di realizzare l'aumento della base economica e il contemporaneo incremento della popolazione residente.

L'intento è quello di realizzare nuovamente una città in grado di produrre ed esportare cultura, di ospitare grandi eventi, di essere sede di organizzazioni internazionali, di offrire dialogo interculturale e interreligioso, di ospitare offrendo servizi di qualità e di rappresentare un riferimento per il Veneto, per il Nord-est, per il resto del Paese e per il mondo.

Dato, inoltre, il recente cambiamento economico del contesto nazionale e internazionale, risulta necessario che Venezia riprogrammi al più presto il suo modo di essere e ricostruisca le proprie basi produttive, attraverso la graduale ripresa della propria capacità produttiva e degli investimenti connessi a una coraggiosa economia delle trasformazioni e delle innovazioni territoriali, strutturali, organizzative e tecnologiche che consenta di arrivare all'appuntamento con la ripresa mondiale con un profilo competitivo rafforzato.

Prima di entrare nel dettaglio dell'articolato, è utile indicare alcune misure particolarmente qualificanti in esso contenute.

Una significativa previsione attiene allo sviluppo dell'area dell'Arsenale e di Porto Marghera, entrambe, per ragioni diverse, destinate a un profondo processo di conversione funzionale, rivitalizzazione e rilancio. Quanto al primo, si prevede una consistente opera di sdemanializzazione del patrimonio (anche) militare e la sua riqualificazione e destinazione ad attività finalizzate allo sviluppo. L'avvio di processi di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate nell'area di Porto Marghera si inserirà, invece, nell'obiettivo di realizzare il progetto edilizio e di recupero urbano denominato «Progetto Marghera» (articolo 7).

Sul piano degli strumenti operativi e di *governance* si prevede, per l'Arsenale, la realizzazione di un'attività di pianificazione da affidare alla Commissione per la salvaguardia di Venezia presieduta dal sindaco di Venezia, con successiva realizzazione e con definitiva acquisizione dei beni e delle aree sdemanializzate al patrimonio del comune di Venezia (articolo 8).

Per l'area di Porto Marghera si propone di affidare la trasformazione ad accordi di programma promossi dalla regione insieme agli altri enti territoriali. In entrambi i casi sono però previsti degli interventi sostitutivi da porre in essere nel caso in cui l'inerzia dei soggetti istituzionali si prolunghi eccessivamente, minacciando di pregiudicare le finalità di riqualificazione, trasformazione e rivitalizzazione previste dal presente disegno di legge (articolo 6).

Altri significativi interventi riguarderanno misure di incentivazione nella prospettiva di un'ulteriore e sempre maggiore internazionalizzazione di Venezia, favorendo l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico (articolo 10), e di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale (articolo 9).

Inoltre sono previsti specifici e mirati interventi volti alla riqualificazione e alla manutenzione urbana e residenziale della città di Venezia, per soddisfare la domanda di nuovi insediamenti produttivi commerciali e culturali (quali, ad esempio, il progetto fondaci) e per sostenere il turismo.

Ciò garantirà, a breve termine, più sviluppo, più occupazione e più ricchezza nei settori coinvolti, un

effetto di medio-lungo periodo sulla crescita dell'intera economia locale, nonché benefici permanenti sulle entrate dell'amministrazione locale.

È in questo contesto che si inserisce il presente disegno di legge, ma anche in vista di ulteriori obiettivi programmatici quali, ad esempio, la riorganizzazione dell'edilizia pubblica residenziale, il divieto per le petroliere e le navi portacontenitori oceaniche di accedere in laguna, il risanamento delle aree inquinate, la realizzazione del progetto MOSE, della sub-lagunare e dei nuovi collegamenti per una migliore mobilità e accessibilità della grande Venezia, nonché lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'innovazione.

Sul presupposto che la città di Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale, sia in ambito nazionale che internazionale, ci si prefigge, quali obiettivi specifici e permanenti, la salvaguardia fisica e ambientale, da perseguire e da rendere sostenibili nel tempo mediante il recupero socio-economico delle comunità interessate (articolo 4).

In particolare, all'articolo 2, si prevede che lo Stato, la regione Veneto, l'autorità provinciale e i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, in concorso tra loro, garantiscono, tra i vari obiettivi individuati, la riqualificazione e il recupero ambientali, la prevenzione dell'inquinamento atmosferico idrico e, realizzando il mantenimento del regime lagunare, la tutela, il recupero e la conservazione dell'ecosistema lagunare, in accordo con le esigenze di tutela fisica della città; la bonifica dei siti inquinati; l'equilibrio idrogeologico e idraulico; l'individuazione di risorse energetiche alternative prodotte da fonti rinnovabili naturali, ivi compreso lo sfruttamento dell'energia prodotta dalle correnti lagunari e maree.

Inoltre, sono previsti il controllo del fenomeno delle acque alte, anche eccezionali, così da evitare l'allagamento dei centri storici e dei centri abitati; il mantenimento dei fondali e dei marginamenti dei canali lagunari; la tutela, il recupero e la conservazione dei beni paesaggistici, storici, archeologici, culturali e artistici, la valorizzazione delle istituzioni culturali, scientifiche e universitarie elevandole a centri di eccellenza a vocazione internazionale; lo sviluppo della portualità e della logistica quale risorsa produttiva; la riqualificazione del tessuto urbano, turistico-ricettivo e industriale con azioni mirate a garantire lo sviluppo socio-economico e produttivo nonché a favorire la residenzialità.

Il provvedimento intende garantire anche l'incentivazione e la valorizzazione delle imprese locali attraverso la formazione universitaria, lo sviluppo e il sostegno dell'imprenditoria giovanile, nonché la previsione di strumenti di carattere fiscale e finanziario, anche in deroga alla disciplina ordinaria.

L'articolo 2, inoltre, dispone che l'autorità portuale, d'intesa con il Magistrato alle acque, provveda alla progettazione e alla realizzazione di un terminale *off-shore* (struttura portuale d'altura) finalizzato anche all'estromissione dalla laguna del traffico petrolifero e delle navi porta contenitori oceaniche.

In applicazione del principio del federalismo demaniale, è previsto il trasferimento al comune di Venezia dei canali e dei rii, ubicati all'interno del territorio comunale, individuati con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tutti questi obiettivi costituiscono elemento fondamentale dell'economia veneziana e contribuiscono a conservare il patrimonio culturale di Venezia e della sua laguna (articolo 1, comma 3).

L'articolo 3 istituisce e regolamenta il Comitato istituzionale per Venezia e la sua laguna, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; vi partecipano, inoltre, il presidente della regione Veneto, i sindaci di Venezia, Chioggia, Cavallino-Treporti e il sindaco di uno dei comuni della gronda lagunare allo scopo designato. A tale Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dal presente disegno di legge.

Tra le varie iniziative volte alla rivitalizzazione e allo sviluppo socio-economico e produttivo dei comuni citati (articolo 4), interessante è la realizzazione dei cosiddetti «fondaci» quali luoghi di

interrelazioni culturali, di scambio di merci, di produzione culturale e artigianale, con l'utilizzazione di siti produttivi dismessi, di complessi immobiliari o aree demaniali, nonché lo sviluppo del comparto fieristico, anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della Stazione marittima, dell'Arsenale, dell'aeroporto Nicelli e del Parco scientifico tecnologico di Venezia, oltre che la manutenzione urbana e la realizzazione della metropolitana sub-lagunare e del Quadrante Tessera.

Sempre l'articolo 4 (comma 5) prevede che l'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni statali interessate, indichi in un apposito elenco gli immobili, presenti nel territorio del comune di Venezia, necessari al funzionamento degli uffici dello Stato e degli altri uffici pubblici, anche in previsione di nuovi fabbisogni per il decennio successivo.

Tutti gli immobili, appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, non compresi in tale elenco saranno trasferiti a titolo gratuito al comune di Venezia. Il comune sarà poi tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare, previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi non debbano essere adibiti a sede degli uffici comunali per i quali lo stesso comune abbia programmato l'acquisto o la locazione, anche in terraferma, di immobili. Le risorse che saranno recuperate mediante la concessione o locazione dei beni immobili trasferiti al comune dovranno essere impegnate per l'attivazione delle finalità di cui alla legge. Si demanda, infine, a decreti legislativi delegati la previsione di incentivi e agevolazioni in favore delle imprese operanti nelle zone di censimento.

Nell'articolo 5 sono indicati gli interventi per la manutenzione urbana e per lo sviluppo dell'innovazione nel comune di Venezia, da realizzare anche attraverso la possibilità riconosciuta al comune stesso di sottoscrivere e di alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione, al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese innovative localizzate nella medesima area.

Con l'adozione di un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, previsto dagli articoli 6 e 7, si intende perseguire lo scopo di favorire lo sviluppo del settore terziario, anche avanzato, nonché lo sviluppo di aree residenziali.

In particolare, tra i vari interventi saranno realizzate infrastrutture viarie, ciclistiche e ferroviarie sia per le persone che per le merci, nonché per l'area produttiva di Porto Marghera.

L'articolo 6 prevede, inoltre, tutta una serie di interventi e di procedure al fine di perseguire il risanamento e la bonifica, attuati mediante la redazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree del citato sito di Porto Marghera.

Gli interventi economici, amministrativi e socio-ambientali relativi a Porto Marghera, previsti dagli articoli in questione, saranno attuati mediante appositi accordi di programma tra la regione Veneto e il comune di Venezia; è previsto che qualora tali accordi non siano adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge le relative attività saranno svolte da un Alto commissario (articolo 6, comma 7).

Un altro intervento molto importante e di grande respiro, peraltro in linea con la riforma volta a realizzare il cosiddetto «federalismo demaniale», riguarda il recupero delle aree e degli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia che sarà realizzato attraverso un processo di sdeemanializzazione, dismissione e riutilizzazione dei relativi beni immobili (articolo 8). A tale riguardo è prevista l'istituzione di un'apposita Commissione, presieduta dal sindaco di Venezia e composta da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da uno nominato dall'Agenzia del demanio, da uno del Ministero per i beni e le attività culturali e da uno della regione Veneto.

L'articolo 9 contiene disposizioni riguardanti gli istituti universitari e, in particolare, si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a favorire la creazione e lo sviluppo degli istituti universitari, degli enti culturali e delle fondazioni con sede a Venezia secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati.

Il testo prevede anche l'istituzione di un consorzio (articolo 10) per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia. Tale consorzio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, sarà costituito tra il comune di Venezia, la regione Veneto e la provincia di Venezia; saranno membri di diritto, inoltre, l'università Ca' Foscari di Venezia, l'Istituto universitario di architettura di Venezia e il Consiglio nazionale delle ricerche.

Tale consorzio, sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro delegato ad esercitare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ha il compito di promuovere e di adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e di istituti di ricerca scientifica e tecnologica di base che favoriscano l'attrazione di capitale umano internazionale.

Per tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e private di valore superiore nel territorio dei centri storici dei comuni in argomento, è previsto il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, che opera come conferenza permanente di servizi fino all'approvazione dei piani di assetto territoriale (articolo 11).

Per il finanziamento dei piani e dei programmi previsti dal provvedimento è previsto (articolo 12) il concorso dello Stato, sia attraverso risorse stanziate e da stanziare per il finanziamento delle opere in materia di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici e di altri interventi per il rilancio delle attività produttive, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sia con stanziamenti annuali da inserire nelle leggi di stabilità sia destinando i proventi derivanti dalle accise sulla produzione, importazione e commercializzazione degli idrocarburi nella regione Veneto, sia mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare pubblico non strategico.

Inoltre, al fine di agevolare lo sviluppo socio-economico delle aree bonificate di Porto Marghera e di favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni ivi residenti, tale area sarà trasformata in zona franca urbana. In quest'area, ai sensi dell'articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica potranno usufruire di particolari esenzioni fiscali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La città di Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza nazionale e internazionale. Venezia è città metropolitana, capoluogo storico, culturale e politico della regione Veneto, sede del consiglio e della giunta regionali nonché della corte d'appello, della corte dei conti e del tribunale amministrativo regionale. La Repubblica ne assicura la salvaguardia fisica e ambientale e, al fine di renderle sostenibili nel tempo, promuove lo sviluppo socioeconomico delle comunità interessate.

2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, garantisce, anche mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dallo sviluppo socio-economico del territorio, il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 attraverso:

- a) il recupero e la riqualificazione ambientali e la bonifica dei siti inquinati;
- b) la conservazione dell'ecosistema lagunare, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio idrogeologico;
- c) il controllo del fenomeno delle acque alte, al fine di tutelare i centri storici e i centri abitati;
- d) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio lagunare;
- e) il recupero, la gestione e l'organizzazione dell'ordinata fruizione del patrimonio storico, artistico-architettonico e museale di Venezia e della sua laguna come bene culturale che opera da attrattore mondiale di flussi turistici sostenibili;
- f) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica, anche attraverso la realizzazione di una struttura portuale d'altura, al fine di rendere Venezia un nodo logistico e di trasporto di interesse

europeo;

g) la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la realizzazione di centri di eccellenza e di dialogo interculturale e interreligioso;

h) la riqualificazione urbana anche mediante l'incentivazione della residenzialità;

i) la promozione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile;

j) l'attivazione delle fonti energetiche naturali, ivi comprese le correnti lagunari e le maree;

m) la previsione di strumenti di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

3. La promozione delle attività di cui al comma 2 costituisce elemento fondamentale dell'economia veneziana, contribuisce a conservare il patrimonio culturale di Venezia e della sua laguna e assume valore strategico ai fini del perseguitamento degli obiettivi di salvaguardia di cui al comma 1.

4. Al perseguitamento degli obiettivi di salvaguardia di cui al comma 1 concorrono lo Stato, la regione Veneto e i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti. Il coordinamento dei progetti e dei programmi di intervento ordinati al perseguitamento di tali obiettivi spetta al Comitato istituzionale di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Salvaguardia fisica e ambientale)

1. Alla salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia concorrono lo Stato, la regione Veneto, l'autorità portuale e i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, esercitando le competenze indicate nel presente articolo.

2. Lo Stato, tramite il Magistrato alle acque di Venezia, esercita le funzioni relative alla salvaguardia e alla riqualificazione del sistema idrogeologico lagunare, ivi incluse quelle di concessione di aree e di specchi d'acqua compresi nella laguna, e, in particolare, provvede:

a) al completamento e alla gestione delle opere di regolazione delle maree;

b) alla difesa dalle maree dei centri abitati anche attraverso interventi localizzati per *insulae*;

c) alla difesa dei litorali e alla tutela dei canali, delle barene e delle terre emerse;

d) alla ricomposizione morfologica dell'area lagunare, attraverso interventi preordinati al riequilibrio idrogeologico e all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare;

e) alla tutela dell'equilibrio idraulico, al mantenimento dei fondali e al completamento dei marginamenti dei canali lagunari di sua competenza.

3. Il Magistrato alle acque di Venezia è competente a individuare e ad autorizzare, anche in deroga alla normativa vigente in materia, lo stoccaggio e il recapito finale dei fanghi provenienti dai dragaggi eseguiti nell'ambito della conterminazione lagunare.

4. Per la realizzazione degli interventi di sua competenza il Magistrato alle acque di Venezia può operare attraverso il proprio concessionario, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione e dalle convenzioni vigenti nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. L'autorità portuale provvede:

a) alla progettazione e alla realizzazione, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia, secondo le modalità di cui all'accordo di programma del 4 agosto 2010, di una struttura portuale d'altura, al fine di realizzare la progressiva estromissione del traffico petrolifero e delle navi porta contenitori dalla laguna di Venezia;

b) al dragaggio dei canali portuali di grande navigazione;

c) alla regolamentazione, disciplina e organizzazione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia e

dei servizi tecnico-nautici ad essi correlati, ferma restando la competenza del Magistrato alle acque ai sensi del comma 2, lettera *a*), per la decisione sull'utilizzo delle opere di regolazione delle maree;
d) all'escavazione dei canali di grande navigazione.

6. La regione Veneto provvede alla programmazione e alla realizzazione degli interventi relativi alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia e, in particolare, provvede:

a) al disinquinamento dei carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante sversati in laguna, nonché in ambito lagunare e marino costiero, mediante il risanamento delle acque, il riutilizzo delle acque reflue e interventi strutturali volti a contenere gli apporti inquinanti, anche attraverso incentivi per la riconversione delle colture agricole e per la rinaturalizzazione del territorio rurale;

b) al completamento delle opere di difesa dei litorali;

c) al completamento delle opere di salvaguardia idraulica del bacino scolante nella laguna di Venezia;

d) alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali sfocianti nella laguna di Venezia e nel mare Adriatico, al ripristino di aree umide e all'allagamento controllato di terreni, nonché al controllo e al contenimento del cuneo salino;

e) alla riduzione o all'eliminazione dei fattori inquinanti incidenti sul buono stato ecologico della laguna di Venezia e sui corpi idrici superficiali e sotterranei e sul mare Adriatico;

f) alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate, ivi incluse quelle di Marghera, nonché dei dragaggi dei sedimenti inquinati;

g) all'attuazione del Progetto integrato Fusina;

h) all'approvazione dei progetti finalizzati al perseguimento della salvaguardia ambientale e al rilascio delle relative autorizzazioni, alla realizzazione e all'esercizio nonché al controllo degli scarichi e delle emissioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti al comune di Venezia i canali, i rii e le altre zone di interesse esclusivamente locale, unitamente alle relative pertinenze, appartenenti al demanio marittimo ubicati nel territorio dello stesso comune; con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di consegna dei beni.

9. I comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti provvedono, ciascuno per quanto di competenza, alla realizzazione e alla manutenzione del sistema fognario delle isole e dei centri storici dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti.

10. Il comune di Venezia esercita le competenze amministrative e di controllo dei canali e dei rii interni all'interno dei confini del territorio comunale. Il controllo è affidato al Corpo di polizia municipale.

11. La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'amministrazione marittima. I canali e rivi urbani nonché le zone di competenza dell'amministrazione comunale, definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono sottoposti alla giurisdizione del comune di Venezia.

12. La sezione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, è costituita in Corpo di polizia lagunare. Nell'ambito della laguna di Venezia i controlli afferenti alle attività di competenza del Magistrato alle acque di Venezia sono affidati al Corpo di polizia lagunare del Magistrato stesso.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento del Corpo di polizia lagunare ed è stabilita la dotazione organica.

Art. 3.

(Comitato istituzionale per Venezia e la sua laguna)

1. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite al Comitato istituzionale per Venezia e la sua laguna, di seguito denominato «Comitato», che le esercita mediante la definizione di un quadro generale di coordinamento e la ripartizione delle risorse e degli stanziamenti autorizzati.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, da un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è costituito:

- a) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- c) dal Ministro dello sviluppo economico;
- d) dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- e) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- f) dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- g) dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
- h) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- i) dal presidente della regione Veneto;
- l) dal sindaco del comune di Venezia;
- m) dal sindaco del comune di Chioggia;
- n) dal sindaco del comune di Cavallino-Treporti;
- o) dal sindaco di uno dei comuni della gronda lagunare allo scopo designato.

3. Il Presidente del Magistrato alle acque di Venezia è segretario del Comitato. Egli assicura altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

4. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Rivitalizzazione e recupero socio-economico)

1. La rivitalizzazione e lo sviluppo socio-economico e produttivo delle città di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e della laguna di Venezia sono perseguiti attraverso:

- a) l'agevolazione dello sviluppo di attività imprenditoriali e commerciali, privilegiando le attività esistenti, quelle caratteristiche e quelle ad alto contenuto innovativo, nonché i servizi consortili finalizzati al sostegno delle stesse attività;
- b) la realizzazione di fondaci, quali luoghi di interrelazioni culturali, di scambio di merci e di produzione culturale e artigianale, con l'utilizzazione di siti produttivi dismessi, di complessi immobiliari o di aree demaniali;
- c) lo sviluppo del comparto fieristico, anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della Stazione marittima, dell'Arsenale, dell'aeroporto Nicelli e del Parco scientifico tecnologico di Venezia;
- d) l'incentivazione della residenza nel centro storico attraverso la previsione di contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato, di contributi per l'acquisto della prima casa e dell'integrazione del canone di locazione per i redditi bassi, anche attraverso l'utilizzo dei ricavi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare pubblico non strategico;
- e) la manutenzione urbana e l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta all'interno del centro storico e delle isole;

- f) il recupero del patrimonio immobiliare privato;
- g) il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e museale;
- h) l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza e ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, nonché l'acquisizione di aree da destinare a insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito del territorio comunale;
- i) l'incentivazione e l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico e di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale;
- l) l'acquisizione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio edilizio dell'università Ca' Foscari, dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV), dell'Accademia delle belle arti di Venezia, degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche situati a Venezia e della Fondazione Biennale di Venezia, anche mediante la concessione di contributi;
- m) la realizzazione di opere per l'integrazione territoriale tra il centro storico, le isole e la terraferma, per il miglioramento dell'accesso alla città di Venezia, per la riduzione dell'inquinamento e, in particolare, per la realizzazione della metropolitana sub-lagunare e del Quadrante Tessera;
- n) il recupero del patrimonio immobiliare pubblico dell'Arsenale di Venezia da destinare, tra l'altro, alle attività di gestione e di manutenzione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto e delle opere di ricerca e di sviluppo a queste correlate;
- o) lo sviluppo e la valorizzazione delle aree di Porto Marghera;
- p) la realizzazione di una rete idrica antincendio.

2. All'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h), provvedono secondo le loro rispettive competenze i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, anche avvalendosi delle misure di agevolazione fiscale previste dalla presente legge.

3. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera l), è di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, in dipendenza della proprietà dei beni sui quali è di volta in volta necessario intervenire. A tale fine, la pianificazione delle rispettive attività è integrata allo scopo di permettere l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse che sono messe a disposizione ai sensi della presente legge.

4. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere b), c), i), m), n), o) e p), è di competenza del comune di Venezia, secondo un programma definito dal Comitato.

5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del demanio, sentite le Amministrazioni statali interessate, indica in un apposito elenco gli immobili, presenti nel territorio del comune di Venezia, necessari al funzionamento degli uffici dello Stato e degli altri uffici pubblici, anche in previsione di nuovi fabbisogni per il decennio successivo. Gli immobili appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, non compresi in tale elenco, a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 7 sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Venezia. Il comune è tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare, previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi non debbano essere adibiti a sede degli uffici comunali per i quali lo stesso comune abbia programmato l'acquisto o la locazione, anche in terraferma, di immobili. Le risorse recuperate mediante la concessione o la locazione dei beni immobili trasferiti al comune dovranno essere impegnate per l'attivazione delle finalità di cui alla presente legge.

6. L'amministrazione comunale di Venezia può concedere, nelle misure stabilite dalla stessa, contributi per l'acquisto di immobili nell'ambito del centro storico di Venezia da adibire a iniziative commerciali purché queste ultime garantiscano un numero di occupati non inferiore a quindici.

7. Al fine di sostenere l'equilibrio socio-economico e produttivo della città di Venezia e della sua laguna, in conformità alla Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, di cui alla decisione C(2007)5618 della Commissione, del 28 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C90 dell'11 aprile 2008, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere incentivi e agevolazioni in favore delle imprese operanti nelle zone di censimento ammesse dalla predetta Carta degli aiuti di Stato.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscere incentivi e agevolazioni anche di carattere finanziario e fiscale per interventi finalizzati alla tutela e alla conservazione dei beni paesaggistici, storici, archeologici, culturali e artistici;

b) promuovere la sostenibilità ambientale delle attività produttive nel rispetto del principio della libera concorrenza e della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in favore dell'ambiente;

c) sostenere l'accessibilità e la viabilità nei territori insulari o morfologicamente svantaggiati, anche in relazione alla sostenibilità economica delle tariffe dei trasporti;

d) prevedere per definite tipologie di attività economiche ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse il riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi, ivi inclusi quelli di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori costi e oneri tariffari;

e) prevedere misure per il contenimento di costi di trasporto delle merci per le imprese, anche sotto forma di parziale defiscalizzazione delle tariffe dei servizi di trasporto;

f) prevedere forme di defiscalizzazione per permettere l'attuazione di programmi di riconversione degli impianti tradizionali e l'acquisto di impianti a ciclo chiuso, nonché per favorire lo sviluppo di attività economiche a basso impatto ambientale e la riconversione tecnologica di attività economiche tradizionali;

g) prevedere misure per il contenimento di costi di utilizzo dell'energia elettrica per le imprese, anche sotto forma di parziale defiscalizzazione delle tariffe;

h) in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori componenti di costo del fattore lavoro, prevedere il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali, anche nella forma:

1) di incentivi per l'incremento dell'occupazione, costituiti da un contributo annuo attribuito, per un periodo determinato, nella forma di credito d'imposta, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato;

2) della defiscalizzazione delle aliquote d'imposta sulle attività produttive;

i) costituire presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) un Osservatorio per il monitoraggio dei parametri economici delle imprese ubicate nelle aree ammesse ai benefici di cui al presente articolo, con il compito di quantificare i maggiori costi gravanti sulle imprese che operano nel territorio lagunare.

9. Gli atti di acquisto relativi alla prima casa, aventi ad oggetto immobili presenti nel territorio dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, anche se non assistiti da contributo, sono esenti dall'imposta di registro e di bollo.

10. L'efficacia delle misure di cui al comma 7 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. I comuni del bacino idrografico della laguna di Venezia promuovono la costituzione di società a capitale misto per la gestione associata dei servizi pubblici locali.

Art. 5.

(Manutenzione urbana e sviluppo dell'innovazione nel comune di Venezia)

1. Al fine di promuovere la rivitalizzazione e lo sviluppo delle comunità lagunari, la manutenzione urbana del comune di Venezia è volta:

a) all'attuazione dello scavo dei rii cittadini, ricoprendenti la tutela e la conservazione del patrimonio

edilizio prospiciente i rii, secondo il programma che il comune di Venezia predispone ai sensi della presente legge;

b) al restauro e alla ristrutturazione di ponti e di fondamenta, fatte salve quelle costituenti interventi per *insulae*, già avviate dal Magistrato alle acque di Venezia, e comunque comprese nelle attività del medesimo Magistrato;

c) al restauro e al risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici di proprietà comunale;

d) alla realizzazione del consolidamento delle fondamenta degli immobili privati.

2. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati allo scavo dei rii cittadini, alla tutela e alla conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, e gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

3. Al fine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per *insulae*, provvedono a perfezionare un apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili a intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso e assegnando altresì il termine entro cui i lavori devono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato a eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo a essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo.

5. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese innovative localizzate nel comune di Venezia e nell'area lagunare, il comune di Venezia può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le SGR sono individuate con procedure competitive anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generarle dello Stato, nel rispetto delle norme applicabili dell'Unione europea.

Art. 6.

(Disposizioni in favore di Porto Marghera e per la bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate)

1. La regione Veneto promuove uno o più accordi di programma con il comune di Venezia, con la provincia di Venezia, con l'autorità portuale di Venezia, con il Magistrato alle acque di Venezia e con l'Ente zona industriale di Porto Marghera, nonché con altre imprese e società presenti nell'area di Porto Marghera, al fine di perseguire, in concomitanza con i tempi di realizzazione e di funzionamento della struttura portuale d'altura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a):

a) la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, individuato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 23 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2000, mediante la redazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree del sito le cui disposizioni prevalgono sugli altri strumenti di pianificazione in vigore;

b) la redazione di un piano preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera affinché, entro tre anni dall'approvazione del piano, sia completata la dismissione degli impianti produttivi non più compatibili con la conservazione e con la salvaguardia della laguna di

Venezia, con l'indicazione della priorità. Tale piano individua altresì gli interventi da realizzare e i relativi tempi per gli adempimenti a cui i privati dovranno attenersi per adeguare gli impianti esistenti affinché la loro presenza sia compatibile con i criteri di qualità ambientale perseguiti dalla presente legge. Le disposizioni del piano sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti;

c) la gestione unitaria di Porto Marghera quale area ecologicamente attrezzata, anche mediante processi integrati di trattamento dei reflui e di recupero di rifiuti e di materie seconde;

d) la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi tecnologici.

2. L'area di Porto Marghera è esclusa dal novero dei siti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e i relativi fondi sono trasferiti al Comitato per l'attuazione dei progetti relativi alla medesima area.

3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 1 costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la regione Veneto, favorendo la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l'informazione e la consultazione, secondo la metodologia e i principi dell'Agenda 21, provvede, direttamente o per mezzo di società a partecipazione regionale o attraverso proprio concessionario:

a) al completamento del Progetto integrato Fusina;

b) all'ottimizzazione, previa acquisizione mediante procedure espropriative o di diritto privato, di impianti e di infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione;

c) alla predisposizione e all'integrazione di studi tecnici e di ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dell'area e per i servizi ambientali in generale;

d) alla progettazione e alla realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;

e) alla stipula di convenzioni con soggetti terzi per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;

f) alla progettazione, alla costruzione e alla gestione di impianti e di servizi di tutela della sanità, della sicurezza e dell'ambiente, in particolare di depurazione, di discarica e di trattamento e di recupero dei rifiuti;

g) alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di laboratori attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti e rumori;

h) alla realizzazione e alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

i) alla determinazione e alla riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti;

j) alla determinazione e alla riscossione di tariffe e dei contributi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e di servizi realizzati o gestiti direttamente o per mezzo di società a partecipazione regionale o tramite concessionario.

5. Gli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti nell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.

6. I soggetti interessati possono presentare modifiche o revisioni dei progetti di bonifica approvati o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge per rendere più efficace l'intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie o per rendere lo stesso mirato e vincolato a uno specifico riuso del sito da bonificare.

7. Qualora gli accordi di programma di cui al comma 1 non siano sottoscritti e ratificati dai singoli organismi competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in

considerazione dell'improcrastinabile necessità di avviare gli interventi di recupero e di sviluppo dell'area di Porto Marghera, la regione Veneto si può avvalere di un commissario denominato «Alto commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera», nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta della regione Veneto, di concerto con il sindaco di Venezia.

8. Fermo restando il rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione europea, con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti all'Alto commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera specifici poteri, in deroga alla normativa vigente, per l'attuazione del presente articolo attraverso un piano preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo di Porto Marghera.

9. Gli investimenti per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e di bonifica restano a carico degli operatori economici che hanno determinato l'inquinamento delle aree oggetto di intervento. Nel caso di impossibilità di individuare colui che ha provocato l'inquinamento, gli oneri sono considerati nei costi delle opere di infrastrutturazione affidate in regime di concessione. Al recupero delle risorse dovute anche a titolo di risarcimento per il danno ambientale dai soggetti privati responsabili dell'inquinamento, provvede l'Alto commissario di cui al comma 7 senza oneri aggiuntivi per i privati nel caso in cui siano perfezionate apposite transazioni.

Art. 7.

(Progetto Marghera)

1. La regione Veneto e il comune di Venezia, tramite accordi di programma, approvano e aggiornano gli strumenti urbanistici per adottare un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, denominato «Progetto Marghera».

2. Il Progetto Marghera favorisce lo sviluppo dei settori terziario e quaternario, nonché la residenzialità, prevedendo, in particolare:

- a) la realizzazione di infrastrutture per l'area produttiva di Porto Marghera, individuata dalla vigente variante al piano regolatore generale per Porto Marghera, di cui alla deliberazione del consiglio comunale di Venezia del 22-23 luglio 1996, approvata con deliberazione della giunta regionale n. 350 del 9 febbraio 1999;
- b) le infrastrutture viarie, ciclistiche e ferroviarie per le persone e per le merci;
- c) una rete viaria separata da quella urbana su cui far viaggiare le merci;
- d) una rete ciclabile che colleghi le aree di sviluppo con il polo universitario di via Torino, con il Parco di San Giuliano e con le nuove aree di sviluppo residenziale e direzionale di Porto Marghera;
- e) lo sviluppo residenziale, di impianti ricreativi e di centri congressuali, direzionali e logistici;
- f) la riconversione industriale di siti contaminati;
- g) l'acquisizione, mediante procedure espropriative o negozi di diritto privato, di lotti destinati ad attività economico-produttive, e la loro attrezzatura, ivi compresi la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di collegamento con le reti di trasporto o di telecomunicazione;
- h) la cessione alle imprese di lotti attrezzati;
- i) la costruzione nelle aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori destinati ad attività industriali, portuali e artigianali;
- l) la vendita e la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e di impianti nelle aree attrezzate;
- m) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti tecnologici per la realizzazione e per la gestione di tutti gli impianti a rete;
- n) la progettazione, costruzione e gestione di interporti e centri intermodali;
- o) il recupero degli immobili preesistenti e l'attuazione di programmi di reinustrializzazione;
- p) l'individuazione di strumenti che favoriscano la residenzialità, di impianti ricreativi e di centri direzionali, congressuali e fieristici.

3. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia approvato

l'accordo di programma di cui al comma 1 del presente articolo, le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo sono svolte dall'Alto commissario di cui all'articolo 6, comma 7.

Art. 8.

(Arsenale di Venezia)

1. Le aree e gli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia sono trasferiti al demanio civile e sono sottoposti al processo di sdemanializzazione e di riutilizzazione previsto dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita la Commissione per la sdemanializzazione e la riutilizzazione dell'Arsenale di Venezia, nominata e presieduta dal sindaco di Venezia e composta da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante della regione Veneto. Gli enti interessai indicano una terna di nomi, all'interno della quale il sindaco procede alla scelta.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui al comma 2 predisponde il piano di valorizzazione dell'Arsenale di Venezia, tenendo in considerazione gli insediamenti esistenti. Il piano è sottoposto all'approvazione del Comitato e costituisce variante al piano regolatore del comune di Venezia. Qualora entro dodici mesi dall'adozione del piano il comune di Venezia non provveda a dare attuazione al piano, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
4. La proprietà dei beni di cui al comma 1 è trasferita al comune di Venezia dopo l'approvazione del piano da parte della Commissione di cui al comma 2.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la società Arsenale di Venezia spa è posta in liquidazione.
6. Gli immobili occupati dal personale dipendente dell'Amministrazione militare sono trasferiti gratuitamente al comune di Venezia. Il comune procede al trasferimento a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i singoli compendi immobiliari, tenendo conto del valore catastale delle singole porzioni abitative, nonché, ai fini della riduzione del prezzo d'acquisto, dei canoni versati dagli acquirenti, fino al momento dell'alienazione.
7. L'acquisto di cui al comma 6 deve essere perfezionato entro tre mesi dalla comunicazione all'uopo notificata dal comune di Venezia ai legittimi occupanti delle singole unità abitative.
8. Ove gli aventi diritto non intendano acquistare gli immobili entro il termine di cui al comma 7, le unità abitative restano nella disponibilità del comune di Venezia con l'obbligo di concederle in locazione a canoni agevolati agli stessi occupanti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità edilizie dell'Arsenale di Venezia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono nelle disponibilità della Fondazione «La Biennale» di Venezia sono trasferite, a titolo di proprietà, alla medesima Fondazione, al fine di garantire lo sviluppo delle attività istituzionali della stessa Fondazione, anche attraverso la concessione a terzi.
10. Le ulteriori unità edilizie sono trasferite, a titolo di proprietà, al comune di Venezia.
11. Tutti i trasferimenti delle unità edilizie comprese nel compendio immobiliare dell'Arsenale di Venezia sono esenti dall'imposta di registro e di bollo.
12. La pianificazione delle aree dell'Arsenale di Venezia sulla base delle linee-guida proposte da esperti e definite dal Comitato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge privilegia la destinazione espositiva e museale, la destinazione alle attività di ricerca e industriali connesse alla manutenzione e gestione del sistema delle opere di regolazione delle maree e la destinazione turistico-ricettiva e terziaria, e prevede la sede per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e controllo sulla laguna e sugli ecosistemi sensibili di competenza dell'autorità portuale.
13. Il comune di Venezia procede, sulla base delle previsioni del piano di cui al comma 3, ad affidare, previa gara pubblica, le attività per la riqualificazione, lo sviluppo e la gestione dei compendi

immobiliari dell'Arsenale di Venezia. A tal fine, il comune di Venezia procede mediante concessione di beni immobili o concessioni di costruzione e di gestione, da aggiudicare anche attraverso il sistema della finanza di progetto.

14. Al fine di cui al comma 13, conservano piena efficacia le concessioni legittimamente assentite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comune di Venezia subentra quale concedente all'Agenzia del demanio.

15. Le somme ricavate dal comune di Venezia per effetto dell'alienazione, concessione e locazione degli immobili ai sensi del presente articolo, sono direttamente ed esclusivamente impiegate dallo stesso comune per il perseguitamento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a), b), c), d), e) e f)*. Il comune di Venezia è tenuto a comunicare al Comitato, ai fini del riparto di cui all'articolo 3, comma 1, le somme incassate per effetto dell'alienazione degli immobili.

Art. 9.

(Istituti universitari, enti culturali e fondazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, uno o più decreti legislativi diretti a favorire la creazione e lo sviluppo, quali centri di eccellenza di produzione culturale a vocazione internazionale, di istituti universitari, di enti culturali e di fondazioni con sede a Venezia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni garantendo l'autonomia finanziaria;

b) prevedere formule istituzionali idonee ad assicurare l'ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;

c) delineare gli obiettivi degli istituti universitari, degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;

d) promuovere corsi di studio in lingua straniera;

e) prevedere un'adeguata riserva di posti di professore ordinario di prima fascia da coprire con chiamate dirette di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniera e individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali;

f) favorire la migrazione delle istituzioni di cui al comma 1 verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;

g) promuovere con iniziative di livello scientifico e didattico le realtà di eccellenza del territorio lagunare in ambito culturale, artistico e artigianale;

h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nella città di Venezia provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.

Art. 10.

(Area di ricerca scientifica e tecnologica della laguna di Venezia)

1. È costituito un consorzio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia. La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti sono stabiliti nello statuto del consorzio.

2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro delegato ad esercitare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

3. Il consorzio è costituito tra il comune di Venezia, la regione Veneto e la provincia di Venezia. Sono membri di diritto l'università Ca' Foscari di Venezia, lo IUAV di Venezia e gli istituti del Consiglio

nazionale delle ricerche di Venezia. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti o associazioni o privati che si obbligano a erogare contributi secondo le norme fissate dallo statuto del medesimo consorzio.

4. Il consorzio ha il compito di promuovere e di adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e di istituti di ricerca scientifica e tecnologica di base che favoriscano l'attrazione di capitale umano internazionale.

5. Nessuna zona all'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse. Il consorzio, sentito il comune di Venezia, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei fondi, fabbricati e altri beni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del consorzio è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto sono precisati i compiti, gli organi e le modalità di funzionamento dell'ente e del relativo patrimonio ed è individuata la dotazione organica con le relative qualifiche funzionali del personale.

Art. 11.

(Commissione per la salvaguardia di Venezia)

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, di seguito denominata «Commissione», che opera come conferenza permanente di servizi fino all'approvazione dei piani di assetto territoriale, esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private da eseguire nella conterminazione lagunare, nei centri storici di Venezia, Cavallino-Treporti, Chioggia e Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, ad esclusione di quelli non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

2. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che non comportano modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportano modifiche della sagoma e dei prospetti e che non recano pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico.

3. La Commissione può delegare ai comuni di cui al comma 1 l'espressione del parere sulle opere di limitato rilievo ambientale, edilizio o paesaggistico.

4. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che sono obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere autorizzatorio relativo ai beni paesaggistici.

5. La Commissione esprime il proprio parere vincolante sugli strumenti di pianificazione e sulla strumentazione urbanistica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione corredate delle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.

7. La Commissione esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione per le pratiche edilizie ed entro il termine di sessanta giorni per tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *d*) e *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Tali termini possono essere prorogati, per chiarimenti e integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore, rispettivamente, a quindici e a trenta giorni. Qualora il parere della Commissione non sia espresso entro tali termini, si intende reso in senso favorevole. Qualora il parere sia espresso con il voto contrario del presidente, del Magistrato alle acque di Venezia, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente

paesistico, storico, archeologico e artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese e il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

8. Per il funzionamento degli uffici della Commissione la regione Veneto si avvale di proprio personale.

9. La Commissione esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza. Il parere sostituisce ogni altro provvedimento comunque denominato, ivi compreso quello di conformità urbanistica. Resta ferma la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, regionale e provinciale.

10. Ai fini della semplificazione delle procedure di autorizzarne paesaggistica, il confine della conterminazione lagunare coincide con l'intero territorio dei nove comuni della gronda lagunare. L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è rilasciata dalla Commissione su parere vincolante della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna.

Art. 12.

(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione dei piani e dei programmi di cui alla presente legge lo Stato concorre:

a) con le risorse stanziate e da stanziare per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per quanto attiene al completamento delle opere di regolazione delle maree e alla successiva gestione delle stesse, nonché per la realizzazione della metropolitana sub-lagunare;

b) destinando alle attività di cui alla presente legge le accise previste dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sulla produzione, importazione e commercializzazione degli idrocarburi erogati nella regione Veneto;

c) destinando alle attività di salvaguardia fisica ed ambientale di cui alla presente legge, un contributo aggiuntivo pari all'1 per cento degli introiti ad ogni titolo connessi con l'utilizzo della struttura portuale d'altura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a*).

2. Alla determinazione dell'entità delle risorse di cui alla lettera *b*) del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione di quanto effettivamente versato annualmente all'erario in relazione alla produzione, importazione e commercializzazione di idrocarburi per attività espletate nella regione Veneto.

3. Le risorse di cui alla lettera *c*) del comma 1 sono destinate per il 30 per cento alla regione Veneto per interventi infrastrutturali, da eseguire nel territorio regionale, per il 10 per cento al comune di Venezia e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna per gli interventi di competenza di cui all'articolo 4 e, per il residuo 60 per cento, alle attività preordinate alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, lettere *b*, *c* e *d*), 7, 8 e 9.

4. Le risorse di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 sono ripartite tra gli enti competenti alla realizzazione degli interventi con decreto del Ministro dell'economia e finanze, previa deliberata di ripartizione del Comitato. Nella ripartizione il Comitato tiene conto delle indicazioni della segreteria tecnica in ordine al regolare avanzamento delle attività di competenza di ciascuna amministrazione potendo ripartire ulteriori risorse solo in favore degli enti i cui programmi sono in corso, in coerenza

con le previsioni di cui alla pianificazione definita ai sensi della presente legge, nonché delle risorse recuperate dal comune di Venezia in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 e dall'autorità portuale di Venezia ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera *a*).

5. Al comune di Chioggia è assegnato almeno il 10 per cento delle risorse attribuite al comune di Venezia. Con le risorse assegnate il comune di Chioggia provvede a realizzare gli interventi necessari per attuare gli obiettivi di cui alle lettere *a), d), e), f), g) e h)* del comma 1 dell'articolo 4.

6. Gli stanziamenti previsti in favore del comune di Venezia sono destinati anche al comune di Cavallino-Treporti nella misura stabilita dal Comitato.

7. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), sono finanziati dal comune di Venezia mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare pubblico non strategico.

8. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6, ai concessionari delle aree di bonifica e di riconversione di Porto Marghera è applicato un contributo straordinario aggiuntivo, successivamente stabilito, per ogni quintale di fanghi provenienti dai dragaggi dei canali portuali e dalla bonifica e riconversione delle predette aree.

9. Il comune di Venezia è autorizzato ad assoggettare le valorizzazioni immobiliari derivanti generate dagli interventi previsti dalla presente legge, ivi comprese le variazioni di destinazione urbanistica, a un contributo straordinario di urbanizzazione nella misura dell'1 per cento della predetta valorizzazione, ponendolo a carico del soggetto attuatore. Tali risorse aggiuntive sono destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

10. Le iniziative del comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione, in forme compatibili con il carattere storico e artistico del bene culturale da valorizzare, con le modalità previste dagli articoli 120 e 121 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. I contributi derivanti dalle sponsorizzazioni del patrimonio culturale situato nel comune di Venezia che appartiene o che è in consegna allo Stato, sono destinati al comune di Venezia per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza e alla conservazione dei beni medesimi.

11. Gli stanziamenti previsti in favore del comune di Venezia sono destinati anche al comune di Cavallino-Treporti nella misura stabilita dal Comitato.

12. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna sono destinati in via esclusiva i proventi derivanti da attività di promozione, valorizzazione, sponsorizzazione e restauro realizzate nella città di Venezia e nella laguna. Tali risorse sono impiegate in via esclusiva nelle attività di tutela, manutenzione e restauro del patrimonio pubblico della città di Venezia.

13. Per il perseguitamento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio di cui all'articolo 10 un fondo di dotazione per gli anni 2013-2015 determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

14. Al fine di agevolare lo sviluppo socio-economico delle aree bonificate di Porto Marghera e di favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni ivi insediate, è istituita la zona franca urbana dell'area di Porto Marghera e alla stessa si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

15. Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte nel territorio del comune di Venezia, sono esenti dai diritti doganali.

16. Il comune di Venezia è autorizzato a istituire un'imposta sugli immobili situati nel proprio territorio correlata al valore commerciale degli stessi non superiore all'8 per cento su base annua. Il tributo grava sul possessore e assorbe ogni altra tassa o imposta, diretta o indiretta, fatta eccezione per l'imposta di registro sulle eventuali alienazioni.

17. Per le finalità di cui alla presente legge, il comune di Venezia è autorizzato a richiedere fino al 10 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ricavata dal gettito ottenuto dai residenti della regione Veneto. La decisione è adottata dal Comitato, tenuto conto delle risorse già acquisite nonché delle necessità indicate per l'attuazione dei programmi in corso.

18. Il comune di Venezia è autorizzato, previo assenso del Comitato, ad istituire un'imposta fino al 10 per cento del prezzo pagato dai fruitori dei servizi connessi al turismo nell'ambito del territorio comunale, con esclusione dei residenti del medesimo comune di Venezia.

19. Il comune di Venezia provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordino del regime giuridico delle valli da pesca in esercizio nella laguna.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge 31 marzo 1956, n. 294;
- b) la legge 20 ottobre 1960, n. 1233;
- c) la legge 5 marzo 1963, n. 366;
- d) la legge 2 marzo 1963, n. 397;
- e) la legge 5 luglio 1966, n. 526;
- f) lo statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;
- g) la legge 16 aprile 1973, n. 171, escluso l'articolo 5;
- h) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;
- i) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186;
- l) la legge 5 agosto 1975, n. 404;
- m) il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;
- n) la legge 29 novembre 1984, n. 798, escluso l'articolo 3, e successive modificazioni;
- o) l'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni;
- p) la legge 8 novembre 1991, n. 360;
- q) la legge 5 febbraio 1992, n. 139, esclusi gli articoli 1, 2 e 3, e successive modificazioni;
- r) l'articolo 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- s) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;
- t) il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206;
- u) l'articolo 1, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2004, n. 192.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 312
XVII Legislatura

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 26 \(pom\)](#)

Congiunzione di
[S. 198](#)

24 settembre 2013

Proposto ciclo di
audizioni
informali

[N. 28 \(pom\)](#)

1 ottobre 2013

Deliberata

indagine
conoscitiva
(annuncio
autorizzazione,
resoconto
Assemblea Senato
n. 125 del 15
ottobre 2013)

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 39 \(pom\)](#)

28 ottobre 2013

Discusso
congiuntamente:
[S. 198](#)

Sulla
autorizzazione ad
effettuare un
sopralluogo
conoscitivo

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N_42 \(ant.\)](#)

20 novembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S.198](#)

Audizione
informale

[N_43 \(pom.\)](#)

3 dicembre 2013

Congiunzione di
[S.1060](#)
(Dato conto di
documenti
acquisiti)

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N_205 \(ant.\)](#)

25 febbraio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.198, S.1060](#)

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N_206 \(ant.\)](#)

2 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.198, S.1060](#)

[N_151 \(pom.\)](#)

9 marzo 2016

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N_209 \(pom.\)](#)

9 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:

[S.198, S.1060](#)

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 26 (pom.) del 24/09/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2013
26^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 26](#))
(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, evidenziando che, con riferimento ai capitoli di bilancio sui quali grava lo stanziamento da assegnare, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria n. 196 del 2009, le spese obbligatorie sono comprese per l'anno di esercizio 2013 nel nuovo capitolo 1552. La disponibilità attuale sul capitolo 1551 è pari ad euro 5.874.357, anche a seguito della riduzione intervenuta per effetto del decreto legge n. 98 del 2011, di euro 75.643, sullo stanziamento iniziale di euro 5.950.000. Ai fini delle azioni da finanziare con il provvedimento in esame, i parchi sono stati raggruppati in quattro ambiti ecoregionali - Provincia Alpino-Padana, Provincia Appenninica, Provincia Tirrenica e Provincia Adriatica - e sono state individuate e selezionate, per tali ambiti, due azioni di sistema trasversali, interessanti contemporaneamente più ambiti, sette azioni di

sistema, relative ai singoli ambiti e quindici azioni complementari alle azioni di sistema, specifiche per singolo parco. Per il 2013, i soggetti beneficiari del riparto del capitolo 1551 sono ventitré enti parco nazionali, ventisette aree marine protette e tre parchi minerari. A ciò si aggiungono gli obblighi derivanti dall'adesione alle convenzioni internazionali in materia ambientale e i finanziamenti delle azioni di rilevanza nazionale. Nell'ambito delle destinazioni di spesa indicate, l'importo occorrente per gli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle convezioni internazionali risulta complessivamente pari ad euro 442.000, di cui euro 231.000 destinati alla convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie ed euro 211.000 alla convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES). Per la voce "Azioni di rilevanza nazionale" si è ritenuto di riservare una quota pari ad euro 627.357, su cui verranno compensati eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551. Per quanto riguarda i parchi minerari, sono state complessivamente destinate risorse pari a 670.000 euro. La procedura per il riparto della quota destinata agli enti parco, in base al criterio della complessità territoriale ed amministrativa delle aree protette, è stata elaborata sulla base dei parametri della superficie occupata, delle superfici naturali di riserva integrale e del numero dei Comuni onde misurare il grado di complessità nella gestione delle relazioni istituzionali. Le somme così individuate saranno assegnate sulla base di una nuova direttiva agli enti parco che sarà emanata dal Ministro dell'ambiente. La nuova direttiva chiederà le proposte di nuovi progetti consistenti in azioni di sistema, trasversali e complementari e l'elaborazione dei primi rendiconti naturalistici con misure verificabili in ciascun parco, in grado di rendere trasparenti le azioni e gli obiettivi perseguiti dagli enti parco nazionale in termini di conservazione del capitale naturale. Le risorse saranno assegnate sulla base della presentazione da parte degli enti parco di iniziative e progetti conformi agli obiettivi fissati. Gli esiti delle azioni espletate confluiranno in un documento che formerà parte integrante della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 394 del 1991 per l'esercizio 2015 e formerà oggetto di analisi per un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di settore. Per la prima volta, la direttiva del Ministro dell'ambiente sarà rivolta anche alle aree marine protette. Nel 2012, tutte le aree marine nazionali sono state dotate di un modello di programmazione standardizzato che consente di assicurare un monitoraggio delle politiche di settore per le aree di intervento e una programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e comunitari, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziate. Nel 2012, è stato altresì adottato un metodo per l'assegnazione delle risorse destinate alle aree marine protette per i finanziamenti ordinari. In particolare, sono stati applicati criteri di riparto suddivisi in tre macroaree: tutela dell'area marina protetta, impatto antropico e efficienza gestionale. Il modello di gestione del sistema nazionale delle aree marine protette italiane si completa con una specifica azione per l'individuazione di indicatori di efficacia di gestione per monitorare le attività delle aree marine protette rispetto alle finalità istitutive e la successiva applicazione sperimentale della metodologia individuata. La procedura per la ripartizione della quota destinata alle aree marine protette è stata elaborata sulla base della distinzione tra le aree specialmente protette di importanza mediterranea e quelle che non lo sono, attribuendo alle prime 70.000 euro e alle seconde 40.000 euro.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [LUCIDI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sulle modalità tecniche di attribuzione degli stanziamenti ai singoli enti.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) rileva che l'attribuzione dei fondi agli enti risulta inferiore del 5 per cento circa rispetto all'attribuzione dello scorso anno.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), relatore, fornisce i chiarimenti richiesti al senatore Lucidi e fa presente alla senatrice Puppato che l'importo a cui ella fa riferimento, indicato al capitolo 1551, non è gravato dalle spese obbligatorie che adesso afferiscono al nuovo capitolo di bilancio 1552.

Il senatore [PICCOLI](#) (*PdL*) ritiene che il meccanismo di ripartizione dei fondi debba essere completato, in futuro, da un parametro che valorizzi adeguatamente l'efficacia dell'azione amministrativa e che tenga conto delle specificità territoriale delle aree protette.

Il sottosegretario [CIRILLO](#) manifesta apprezzamento per i suggerimenti del senatore Piccoli, dei quali si potrà tener conto nella ripartizione dello stanziamento del prossimo anno.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale e invita il relatore ad esprimere la proposta di parere sull'atto del Governo in esame.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è messa ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

[**\(119\) D'ALI'.**](#) - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[**\(1004\) DE PETRIS.**](#) - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[**\(1034\) CALEO.**](#) - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 119 e 1004, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1034 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1034, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 119 e 1004 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge n. 119 e n. 1004, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 settembre scorso.

Il presidente [MARINELLO](#) (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1034 che reca una disciplina degli enti parco e delle aree protette nazionali innovativa rispetto alla legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 1 interviene sulla definizione dei parchi e delle aree protette rendendone più semplice la perimetrazione. L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 relativo agli organi degli enti parco, disciplinando compiutamente i criteri di nomina e lo *status* dei componenti degli organi dell'ente. Per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni degli organi, il disegno di legge mira a rafforzare lo *status* degli amministratori, definendo meglio procedure e criteri di nomina del presidente e stabilendo l'incompatibilità di tale figura con qualunque incarico pubblico elettivo. La disciplina prevista per i presidenti dei parchi nazionali è estesa anche ai presidenti dei parchi regionali. Si prevede, inoltre, un'indennità di carica dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Per quanto riguarda la nomina del direttore del parco, si dispone che figure professionalmente competenti possano assumere la gestione dell'ente.

Viene altresì riconosciuta a livello normativo la funzione di Federparchi, quale soggetto istituzionale di rappresentanza dei parchi e delle aree protette. L'articolo 3 introduce novità relative al piano per il parco, attraverso la previsione di iniziative economiche che valorizzino il territorio, il patrimonio edilizio ed il turismo sostenibile. Vengono previste agevolazioni e concessioni finalizzate alla valorizzazione delle risorse del parco, sempre nel rispetto dei fini istitutivi dell'ente. Al fine di procedere ad una significativa semplificazione degli strumenti, viene eliminato il piano di sviluppo economico e sociale e viene disciplinato il piano del parco, il cui *iter* di approvazione risulta semplificato. È introdotta una nuova disciplina per le aree contigue dei parchi, volta a regolamentare di concerto con le Regioni interessate le attività di caccia, di pesca e di estrazione, al fine di evitare che la tutela ambientale entri in conflitto con le attività economiche messe in tali aree. Il disegno di legge prevede anche la semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione del piano per il parco. L'articolo 32 della legge quadro viene completamente sostituito semplificandone gli adempimenti e introducendo l'istituto della pianificazione nelle aree contigue. In base all'articolo 4 vengono previste due tipologie generali di entrate, ulteriori rispetto a quelle già regolate dall'articolo 16 della legge n. 394 del 1991. L'articolo 5 prevede un'ulteriore semplificazione procedimentale, attribuendo alla competenza del regolamento del parco gli interventi di controllo della fauna selvatica ai fini di tutela della biodiversità. A tal fine, si disciplina più razionalmente l'attività di prelievo coattivo della fauna. Sono infine chiarite le funzioni del Ministero dell'ambiente con riferimento all'approvazione dei principali atti degli enti parco.

Il presidente [MARINELLO](#) propone che l'esame del disegno di legge n. 1034 si svolga congiuntamente al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 119 e n. 1004.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[**\(242\) CAPACCHIONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**](#)

[**\(942\) Deputato REALACCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**](#), approvato dalla Camera dei deputati

[**\(815\) MARINELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**](#)

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 242 e 942, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 815 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 815, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 242 e 942 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge n. 242 e n. 942, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 settembre scorso.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 815 che ripropone, in identico testo, i contenuti della legge 6 febbraio 2009, n. 6, che ha istituito, nel corso della XVI legislatura, la

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, ed evidenzia le differenze rispetto al testo del disegno di legge n. 942, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale a suo avviso converrebbe concentrare i lavori della Commissione.

Il presidente [MARINELLO](#) propone che l'esame del disegno di legge n. 815 si svolga congiuntamente al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 242 e n. 942.

La Commissione conviene.

Non essendovi interventi in discussione generale, il presidente [MARINELLO](#) propone di adottare il disegno di legge n. 942 quale testo base per il prosieguo dell'esame e per la presentazione di eventuali proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il presidente [MARINELLO](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo del disegno di legge n. 942 per martedì 1° ottobre 2013, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(198\) CASSON ed altri. - Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali lagunari](#)

[\(312\) DE POLI. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna](#)

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [PUPPATO](#) (PD), relatrice, illustra il disegno di legge n. 198, sottolineando che sono passati quasi cinquant'anni dalle prime disposizioni finalizzate alla tutela particolare di Venezia e della sua laguna. Si impone, pertanto, un aggiornamento di tale normativa, che consenta di eliminare intoppi burocratici e difficoltà amministrative. In tale ottica, va superato il centralismo istituzionale presente nella vigente normativa e va riconosciuto un ruolo fondamentale alle istituzioni locali. In particolare, l'articolo 1 definisce la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quale obiettivo di preminente interesse nazionale, da perseguire mediante il piano generale degli interventi nel sistema lagunare veneziano. L'articolo 2 istituisce il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, al quale sono demandati l'approvazione del piano generale degli interventi, la fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare annualmente. Il presidente del Comitato - individuato nel Ministro dell'Ambiente - trasmette al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. L'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna e ne definisce funzioni, composizione e modalità operative. L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il trasferimento delle

funzioni e degli uffici del Magistrato delle acque di Venezia al Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna. Gli articoli 5 e 6 introducono disposizioni volte alla tutela della laguna, al disinquinamento delle acque, al risanamento degli edifici pubblici e privati, alla concessione di incentivi alle aziende, alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, allo sviluppo delle attività portuali e alla ricostruzione demografica e sociale. L'articolo 7 prevede norme sulla redazione del piano per l'area di Porto Marghera e per le bonifiche. L'articolo 8 contiene disposizioni in materia di incentivi per le aziende, di attività nautiche, di commercio e di turismo. L'articolo 9 prevede che gli interventi contemplati nel predetto piano generale siano esenti dall'IVA e siano esonerati dal rispetto dei limiti del patto di stabilità interno. Tale articolo dispone altresì la regolamentazione dei flussi turistici. L'articolo 10 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del traffico marittimo e delle relative autorizzazioni. Per la manutenzione delle città di Venezia e di Chioggia e per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, all'articolo 11 si indicano le aree demaniali che devono essere cedute gratuitamente ai Comuni dell'area. L'articolo 12 prevede la cessione al comune di Venezia dell'Arsenale. L'articolo 13 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a favorire l'istituzione di poli universitari, enti culturali e di ricerca con sede nel territorio della laguna di Venezia. La composizione della Commissione di salvaguardia - di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 369 - e le modalità di espressione dei relativi pareri sono disciplinate dall'articolo 14. L'articolo 15 prevede il coordinamento con organi e funzioni dell'istituenda area metropolitana di Venezia. I successivi articoli 16 e 17 recano disposizioni finanziarie.

Il senatore [DALLA ZUANNA \(SCpI\)](#), relatore, illustra il disegno di legge n. 312 evidenziando le differenze rispetto al disegno di legge n. 198. Il disegno di legge n. 312 propone di ampliare i poteri di tutti i soggetti istituzionali che hanno competenze e responsabilità in materia di governo della Laguna, mentre il disegno di legge n. 198 propone di istituire un comitato tecnico di coordinamento e di ampliare soltanto le competenze del comune di Venezia. Una differenza rilevante riguarda poi le disposizioni relative alle modalità di finanziamento delle attività di salvaguardia della Laguna. In particolare, il disegno di legge n. 312 propone un incremento della tassazione e delle attività della popolazione che maggiormente dovrebbe trarre giovamento dagli interventi della legislazione speciale, mentre il disegno di legge n. 198 propone che le accise e le tasse siano attribuite al comune di Venezia per un importo di due miliardi di euro, per dieci anni. Tra gli aspetti da affrontare, segnala la necessità di salvaguardare l'equilibrio idrogeologico della Laguna grazie alla realizzazione di un canale di scolmo del Brenta fra Vigo e la stessa Laguna. Devono essere inoltre attentamente valutati gli interventi relativi al porto *off-shore*, le competenze da attribuire alla costituenda città metropolitana e le iniziative volte a favorire lo spostamento e la permanenza dei residenti nel centro storico.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale congiunta, il presidente [MARINELLO](#) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema della salvaguardia di Venezia e della sua laguna e delle attività a tal fine poste in essere. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a comunicare, nei tempi più brevi, le indicazioni relative ai soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 128 IN TEMA DI SMALTIMENTO ILLEGALE DEI RIFIUTI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione, sin dalla prossima seduta, è integrato con l'esame dell'affare assegnato concernente le problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di Napoli e di Caserta, cosiddetta "Terra dei fuochi" (n. 128). A questo riguardo, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali ed invita i rappresentanti dei Gruppi a comunicare, nei tempi più brevi, le indicazioni relative ai soggetti da convocare in audizione.

La Commissione consente.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nell'ambito delle audizioni, svolte nel corso della scorsa settimana in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni sulle problematiche operative del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e sull'emergenza rifiuti nella città di Roma che, non appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.2. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 28 (pom.) del 01/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2013
28^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Orlando.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(198\) CASSON ed altri. - Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali lagunari](#)

[\(312\) DE POLI. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Con riferimento all'esame dei disegni di legge n. 198 e n. 312, il presidente [MARINELLO](#) propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni sul tema della salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a comunicare, nei tempi più brevi, le indicazioni relative ai soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente **MARINELLO** (*PdL*), relatore, illustra il documento in titolo per le parti di competenza della Commissione. Dopo aver succintamente delineato gli elementi di carattere macroeconomico, si sofferma sui contenuti dell'allegato I, relativi alle spese di investimento del Ministero dell'ambiente. A questo riguardo, evidenzia che non risulta rifinanziato il Fondo per lo sviluppo sostenibile e che quindi non è possibile la programmazione di nuove attività. Dà inoltre conto della Missione 18, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e del Programma 18.3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, per il quale si riscontra una carenza di risorse sui relativi capitoli. Con riferimento al Programma 18.12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, illustra le attività del Ministero nei trentanove siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). Per l'anno 2013, le relative risorse sono tuttavia limitate a circa 4 milioni di euro. Nel medesimo Programma, con particolare riferimento ai rifiuti, lo stanziamento per il 2013 è pari a 6.997.917 euro. Per quanto riguarda la difesa del suolo, sottolinea la necessità che il Ministero prosegua l'azione di indirizzo e di coordinamento degli interventi inseriti negli accordi di programma e nei relativi atti integrativi sottoscritti con le Regioni interessate e la necessità di dare completa attuazione alla normativa comunitaria sui rischi alluvionali e sulla qualità delle acque. Illustra, infine, il Programma 18.13 Tutela e conservazione della fauna, della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, con riferimento al quale sono stanziate risorse per 580.310 euro.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente **MARINELLO** propone di esprimere un parere favorevole sul documento in titolo e sui relativi allegati, per le parti di competenza della Commissione.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(242) CAPACCHIONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle

attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

(815) MARINELLO. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti*

(942) Deputato REALACCI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il presidente **MARINELLO** comunica che oggi, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 942 e che non sono pervenute proposte emendative da parte dei Gruppi.

Sulla base delle intese già intercorse tra i rappresentanti dei Gruppi, proporrà di deliberare la richiesta al Presidente del Senato di trasferire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo in sede deliberante, una volta che siano pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti 1a e 5a, laddove non ricorrono le ipotesi previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 40 del Regolamento.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **MARINELLO** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle linee programmatiche della politica del suo Dicastero

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda preliminarmente che, con le comunicazioni odierne, prosegue la procedura informativa avviata nella seduta del 25 giugno scorso, in occasione della quale il ministro Orlando aveva svolto una relazione illustrativa sulle linee programmatiche della politica del suo Dicastero.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore [CALEO \(PD\)](#) manifesta vivo apprezzamento per l'attività svolta dal Ministro, con particolare riferimento agli interventi volti alla riduzione delle infrazioni comunitarie, al miglior consumo del suolo e a quelli in materia di *ecobonus* e di abbattimento degli abusi edilizi realizzati nelle zone a rischio di esondazione. Chiede quindi se, ad avviso del Ministro, gli obiettivi del cosiddetto "pacchetto clima-energia" possano ancora considerarsi sufficienti a porre un argine ai cambiamenti climatici. Tali cambiamenti impongono infatti di provvedere urgentemente alle conseguenze del dissesto idrogeologico rispetto alle quali occorre realizzare interventi intersettoriali, sotto il coordinamento del Ministero dell'ambiente. Parte delle risorse necessarie potrebbero essere reperite grazie ai minori oneri derivanti dalla chiusura di alcune procedure di infrazione comunitaria. Per quanto riguarda l'annosa problematica dei rifiuti in Campania, con particolare riferimento alla situazione nell'area delle province di Napoli e Caserta cosiddetta "Terra dei fuochi", auspica che le risorse confiscate alla Camorra siano indirizzate ad interventi di prevenzione delle attività criminose e di bonifica ambientale.

Il senatore [DALLA ZUANNA \(SCPI\)](#) fa riferimento alle problematiche connesse alla circolazione delle grandi navi nella laguna di Venezia ed ai connessi risvolti ambientali ed occupazionali, osservando che laddove non sussistano problemi di sicurezza andrebbe percorsa l'ipotesi di consentire il traffico di tali imbarcazioni, tenuto conto del nulla osta della Autorità portuale e del fatto che, limitando la circolazione alle navi di tonnellaggio minore, si corre il rischio di perdere, nell'anno, i flussi turistici di circa duecentocinquanta grandi navi. Per quanto riguarda poi i problemi idrogeologici nella zona del Vicentino e del Padovano, la soluzione potrebbe consistere nella realizzazione di un canale di scolmo che da Padova arrivi in mare.

Il senatore [MARTELLI \(M5S\)](#) ritiene che l'operato del Ministero dell'ambiente, in questi primi mesi di attività, non corrisponda ai contenuti delle linee programmatiche illustrate lo scorso 25 giugno, con specifico riferimento alla lotta ai cambiamenti climatici e alla ricerca di soluzioni ai rischi ambientali connessi alla ricerca di risorse energetiche fossili. Esprime inoltre perplessità sulla realizzazione di un gasdotto transadriatico, la cui portata risulta - secondo quanto riferito da esperti del settore - notevolmente inferiore alle esigenze nazionali di approvvigionamento. Sempre con riferimento ai cambiamenti climatici, acclarata l'insufficienza degli interventi previsti dal "pacchetto clima-energia", chiede quali siano le strategie che il Ministero intende perseguire. Rileva poi che i provvedimenti adottati per risolvere talune situazioni emergenziali, quali ad esempio quella dello stabilimento ILVA di Taranto, siano stati sostanzialmente inefficaci ed abbiano generato soltanto ulteriori difficoltà. Chiede infine chiarimenti sugli orientamenti del Ministero in merito alla generazione di energia distribuita sul territorio, al meccanismo di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, cosiddetto "CIP 6", ai certificati verdi, alle coltivazioni geneticamente modificate (OGM) ed alla situazione dei rifiuti in Campania.

Il senatore [ARRIGONI \(LN-Aut\)](#) ritiene che i meccanismi del cosiddetto *ecobonus* debbano essere

stabilizzati e semplificati riducendo la percentuale della spesa detraibile e rendendo tale beneficio stabile nel tempo. Per quanto riguarda il contrasto al dissesto idrogeologico, chiede se il Governo intenda adottare una logica della prevenzione invece che dell'emergenza e se tali interventi siano previsti in deroga al patto di stabilità. Per quanto concerne l'avvio del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fa presente che nel corso delle audizioni svolte in Commissione, le principali associazioni di categoria hanno manifestato forte contrarietà all'avvio del sistema e suggerisce di procedere con una fase sperimentale che contempli deroghe mirate.

Il senatore **BRUNI** (*PdL*) esprime apprezzamento per l'operato del Ministero dell'ambiente, nell'attuale situazione di difficoltà della finanza pubblica. Per quanto riguarda il contrasto al dissesto idrogeologico, con particolare riferimento all'aspetto dell'erosione costiera, ritiene che sia necessario elaborare un protocollo di azione da condividere con le Regioni affinché vengano elaborate ed adottate soluzioni comuni ed efficaci. Andrebbe altresì sostenuto il ruolo tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione all'attività di controllo ambientale ed all'attività posta in essere dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Auspica poi che l'azione di protezione delle aree naturalistiche venga potenziata anche attraverso una incisiva azione educativa da realizzare in ambito scolastico. Chiede infine quali siano le azioni concrete che il Ministero intende porre in essere per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici.

Il presidente **MARINELLO** (*PdL*) chiede quali siano gli orientamenti del Governo, a livello regolamentare, volti a perseguire uno sviluppo sostenibile che non impieghi risorse energetiche fossili. Ripercorre brevemente l'evoluzione della disciplina relativa alla limitazione delle attività di prospezione, ricerca ed estrazione dei combustibili in mare e chiede quale sia, a tale proposito, l'opinione del Ministro, anche in considerazione del rischio sismico di taluni fondali marini. Chiede inoltre quale sia l'avviso del Ministro con riferimento alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti nella città di Roma, paventando i possibili effetti negativi in termini di immagine, a livello mondiale, nel caso in cui nella Capitale si verifichino vicende analoghe a quelle già sperimentate nella città di Napoli.

In sede di replica, il ministro ORLANDO fa presente che, in ambito internazionale, ci si è resi conto negli ultimi anni della difficoltà di combattere i cambiamenti climatici con trattative di tipo bilaterale. I paesi già industrializzati hanno posto il tema della riduzione delle emissioni di anidride carbonica a livello globale incontrando le obiezioni dei paesi di più recente industrializzazione, che hanno reclamato l'esigenza di potersi assicurare prospettive di sviluppo analoghe a quelle di cui i primi hanno usufruito. L'istituzione di un *Forum* presso le Nazioni Unite, appositamente preposto alla concertazione di strategie di livello mondiale per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, rappresenta un elemento sostanziale di incoraggiamento. In tale contesto, assume rilevanza il tema dei modelli di sviluppo. La strategia di decarbonizzazione dell'economia deve essere pertanto avviata mediante il perseguimento di obiettivi diversificati, nell'ambito dei quali un ruolo cospicuo è assegnato al passaggio dal carbone al gas. L'Italia deve quindi proseguire il cammino verso la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche fossili, poiché questo si inserisce nella più ampia strategia di ricorso alle fonti energetiche rinnovabili attraverso l'impiego di reti intelligenti di distribuzione energetica. Eventuali valutazioni negative sulle strategie relative all'approvvigionamento di gas naturale non tengono conto della necessità di progettare investimenti che garantiscano, nell'immediato, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e, nel futuro, un maggiore impiego di risorse rinnovabili. Il contrasto al dissesto idrogeologico riveste una priorità fondamentale nell'ambito delle strategie del Governo e, a tal fine, si intende istituire uno specifico Fondo. La Ragioneria generale dello Stato ha infatti chiesto al Ministero dell'ambiente di quantificare le ipotesi di fabbisogno sulla base delle quali impostare il patto di stabilità interno. In tale contesto, occorre realizzare una filiera

istituzionale preposta alla tutela ed alla salvaguardia del suolo per avere un quadro completo ed attuale delle risorse all'uopo destinate ed effettivamente impiegate. Il Ministro segue con particolare attenzione le vicende che interessano la cosiddetta "Terra dei fuochi". Ne sono testimonianza il fatto che la prima visita ufficiale del Ministro è stata proprio in quei luoghi, le ulteriori risorse destinate dal Ministero per sostenere la raccolta differenziata nell'area interessata, il divieto alla regione Campania di accogliere ulteriori rifiuti industriali, le risorse stanziate per bonificare i laghi di Castel Volturno, la richiesta al Ministero dell'ambiente di istituire un registro tumori per quell'area, la richiesta di istituzione di uno specifico comitato per la sicurezza, la richiesta di perimetrazione le zone agricole non utilizzabili per attività agricole e l'incarico all'ISPRA di effettuare un'analisi approfondita per conoscere quali sostanze siano presenti in quel sottosuolo. In tale contesto, andrebbe valutata la possibilità che i beni sequestrati ai clan camorristici vengano impiegati per la realizzazione delle bonifiche dei territori inquinati. Per quanto riguarda poi la problematica della circolazione marittima nella laguna di Venezia, fa presente che insieme al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si è cercato di individuare una soluzione, tra le diverse ipotesi attualmente allo studio, per ridurre l'impatto sulla Città lagunare. Dai dati relativi al traffico in Laguna nei primi sei mesi dell'anno in corso è emerso un considerevole incremento del transito delle grandi navi da crociera che lascia presagire una possibile congestione del traffico. E' pertanto necessario esplorare soluzioni che, anche mediante l'approdo al porto di Marghera, risultino percorribili in via transitoria. Sottolinea che la questione non ha una rilevanza meramente estetica e che l'unicità del contesto della laguna di Venezia non consente, in alcun modo, di correre rischi ambientali e di sicurezza dei traffici. Ritiene inoltre opportuno rivedere la disciplina degli incentivi alle rinnovabili di cui al meccanismo del "CIP 6" che determina una rendita ingiustificata. Sul tema del trasferimento dei rifiuti agli inceneritori esistenti, fa presente che, laddove molti impianti risultano sottoutilizzati, appare più utile assicurarne un pieno utilizzo, piuttosto che costruirne altri. Non ritiene percorribile l'ipotesi - suggerita da taluni - di smantellare gli impianti esistenti poiché ciò implicherebbe il ritorno alle discariche. In particolare, le ipotesi di smaltimento delle cosiddette "ecoballe" presenti nel sito di Taverna del Re sono attualmente al vaglio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'ISPRA. Allo stato attuale della tecnologia non sembrano esserci soluzioni diverse dalla termovalorizzazione. Ricorda poi che il Ministero ha già vietato la semina degli OGM ed ha chiesto alle Regioni di adeguare, di conseguenza, la normativa di livello regionale. Condivide i suggerimenti sugli *ecobonus* del senatore Arrigoni. In merito al SISTRI, osserva che l'avvio del sistema, alla data del 1° ottobre 2013, non è stabilito dal decreto-legge n. 101 del 2013 ma era previsto da una disposizione già vigente. Il Ministero dell'ambiente ha inteso comunque avviare il SISTRI, riducendo al minimo la platea degli interessati e prevedendo una sospensione di novanta giorni del regime sanzionatorio, in attesa delle prime verifiche di funzionamento dello stesso sistema. Sul tema dell'erosione costiera, esorta la Commissione a seguire, in via ascendente, la definizione della normativa comunitaria sulla cosiddetta "*blue economy*", che conterrà un piano di interventi di prevenzione e definirà le relative modalità di *governance*. Condivide l'esigenza di programmare la didattica sui temi ambientali in sinergico coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. Sul tema della *green economy*, sottolinea il mutato orientamento dell'Unione europea sull'utilizzo delle bioplastiche per la produzione dei cosiddetti "*shopper*", nonostante l'iniziale ostilità del Regno Unito che aveva insistito per far dichiarare una procedura di infrazione avverso la normativa italiana che, in realtà, è fortemente innovativa. Per quanto riguarda le vicende della tassa rifiuti e servizi (TARES), il carico fiscale andrebbe centrato sul consumo di risorse ambientali. Al Ministero dell'ambiente è stato recentemente costituito uno speciale gruppo di studio che sta approfondendo questo tema. In merito alla chiusura del sito di Malagrotta - rispetto al quale rimane aperta, tra le altre, la questione del ripristino ambientale - e all'utilizzo del sito di Falcognana come discarica di servizio, il Ministero prevede anche l'utilizzo di impianti fuori Regione per ridurre al minimo l'impatto sul nuovo sito. Per quanto riguarda, infine, la ricerca in mare di idrocarburi, sottolinea la posizione di equilibrio mantenuta dal Ministero dell'ambiente. Giudica negativamente il divieto di estrazione all'interno della fascia delle dodici miglia marine dalla costa. Gli

impianti che operano attualmente sono stati autorizzati sulla base di procedimenti istruttori già completati o già avviati al momento della modifica normativa che ha esteso la fascia di divieto. Eventuali revoche delle concessioni dovrebbero pertanto essere adeguatamente motivate.

Il presidente [MARINELLO](#) ringrazia il ministro Orlando per l'ampio e articolato contributo al dibattito.

Fa quindi presente l'intenzione della Commissione di richiedere il trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge relativi alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ed auspica che il Ministro si esprima favorevolmente allorché tale richiesta gli sarà inoltrata dalla Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.3. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 33 (pom.) del 09/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2013
33^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO
indi del Vice Presidente
DI BIAGIO

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

- (119) D'ALI'.** - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*
(1004) DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*
(1034) CALEO. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **MARINELLO** comunica che, nell'ambito delle audizioni svolte oggi negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, finalizzate all'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sono state e potranno essere consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(198) **CASSON ed altri. - Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali lagunari**

(312) **DE POLI. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il senatore **DALLA ZUANNA** (*SCpI*) ritiene che il ciclo di audizioni già deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai fini dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo possa più proficuamente aver luogo nella città di Venezia.

Il presidente **MARINELLO** propone pertanto di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a disporre, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulle problematiche ambientali connesse alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna e sulle prospettive di riforma della relativa legislazione speciale. Nel contesto di tale procedura informativa sarà pertanto richiesta l'autorizzazione ad effettuare un sopralluogo conoscitivo nella città di Venezia, nell'ambito del quale dare corso al ciclo di audizioni già deliberato, al fine di acquisire informazioni e documentazione in merito all'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNNATI

Sulle problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di Napoli e di Caserta, cosiddetta "Terra dei fuochi" (n. 128)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame dell'affare assegnato in titolo, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di richiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato a svolgere un sopralluogo conoscitivo nell'area delle province di Napoli e di Caserta, cosiddetta "Terra dei fuochi", al fine di raccogliere ulteriori elementi informativi e dimostrare la massima attenzione istituzionale rispetto alla problematica, di delicatezza estrema, di cui tratta l'affare assegnato in titolo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.4. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 39 (pom.) del 28/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2013
39^a Seduta

*Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[**\(1121\) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**](#)

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

- **(Tab. 9)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

- **(Tab. 10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

- **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

[**\(1120\) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(Legge di stabilità 2014\)**](#)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno per le ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) preannuncia l'intenzione di presentare un ordine del giorno che, con particolare riferimento all'articolo 5 del disegno di legge di stabilità, affronti i temi del contrasto al dissesto idrogeologico e del reperimento delle necessarie risorse. Auspica infine che tale ordine del giorno possa essere condiviso da tutti i Gruppi.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*SCpI*) sottolinea l'importanza delle questioni attinenti al dissesto idrogeologico e condivide l'auspicio del senatore Caleo che i Gruppi parlamentari convergano su un ordine del giorno comune.

Il senatore [PICCOLI](#) (*PdL*) rileva l'esiguità delle risorse stanziate per prevenire i danni derivanti dal dissesto idrogeologico. Ritiene opportuno migliorare i meccanismi di esenzione dai limiti imposti dal patto di stabilità interna con riferimento alle relative spese. Per quanto riguarda il finanziamento del piano straordinario di tutela e gestione delle risorse idriche di cui al comma 2 dell'articolo 5, giudica necessario introdurre un principio di equilibrio finanziario in funzione delle modalità di erogazione del finanziamento e sottolinea la scarsità delle risorse all'uopo destinate nel triennio. Chiede infine chiarimenti sul programma di interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo volto alla chiusura della procedura comunitaria di infrazione relativa alla presenza di circa duecento discariche abusive presenti sul territorio nazionale.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

In sede di replica, il sottosegretario [CIRILLO](#) prende atto dei rilievi e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito e, pur riconoscendo che le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 5 volte ad assicurare la tutela del territorio sono scarse, ribadisce la volontà del Ministero dell'ambiente di individuare priorità di intervento in base alle quali destinare gli stanziamenti disponibili. Eventuali proposte di miglioramento della formulazione di tale articolo saranno attentamente prese in considerazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO CONOSCITIVO

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che è pervenuta l'autorizzazione ad effettuare un sopralluogo

conoscitivo ed un ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa dei disegni di legge n. 198 e n. 312, relativi alla riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Diversamente da quanto richiesto, il Presidente del Senato ha disposto che la delegazione sia composta dal Presidente e da due senatori della Commissione. Invita pertanto i Gruppi di maggioranza e quelli di opposizione ad indicare i nominativi dei senatori che prenderanno parte alla predetta missione.

Il senatore [DL BIAGIO](#) (*SCpI*) ritiene che la scelta di consentire la missione soltanto ad un senatore in rappresentanza dei Gruppi di maggioranza e ad uno in rappresentanza di quelli di opposizione risulti limitativa delle finalità da conseguire mediante i sopralluoghi ed il ciclo di audizioni.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) concorda con le osservazioni del senatore Di Biagio sottolineando che, piuttosto che conseguire economie di spesa, la limitazione del numero di senatori che possono partecipare al sopralluogo conoscitivo ed al ciclo di audizioni risulta penalizzante per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei parlamentari. Invita pertanto il presidente Marinello a manifestare al Presidente del Senato il disagio che la predetta limitazione ingenera nei componenti della Commissione.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che informerà il Presidente del Senato dei rilievi appena formulati.

La seduta termina alle ore 18,55.

1.3.2.1.5. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 42 (ant.) del 20/11/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2013

Presidenza del Vice Presidente
[DLBIAGIO](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

*AUDIZIONE INFORMATIVA DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE CROCERISTI, IN
MERITO ALL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 198 E N. 312 SULLA
SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA*

1.3.2.1.6. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 43 (pom.) del 03/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013
43^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO
indi del Vice Presidente
DI BIAGIO

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(198) **CASSON ed altri.** - *Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali lagunari*

(312) **DE POLI.** - *Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna*

(1060) **DALLA TOR ed altri.** - *Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198 e 312, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1060 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1060, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198 e 312 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198 e 312, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il presidente MARINELLO comunica che, nell'ambito dell'audizione dell'associazione delle Società crocieristiche CLIA Europe svoltasi nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 20 novembre scorso, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese

disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il senatore [**DALLA ZUANNA**](#) (*SCpI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 1060 evidenziando le principali differenze dai disegni di legge nn. 198 e 312, con particolare riferimento alle modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per avviare gli interventi di salvaguardia della laguna di Venezia e al modello di *governance* proposto.

Il presidente [**MARINELLO**](#) propone che l'esame del disegno di legge n. 1060 si svolga congiuntamente al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198 e 312.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(119) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette

(1004) DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette

(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il presidente [**MARINELLO**](#) comunica che nell'ambito delle audizioni di Federparchi, del Corpo Forestale dello Stato, di Mountain Wilderness, di CIA, Coldiretti e ANBI svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni del 17 e del 22 ottobre e in quella del 6 novembre 2013, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ([n. COM \(2013\) 522 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 33*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il presidente **DLBIAGIO** dichiara aperta la discussione.

Il senatore **PICCOLI** (*FI-PdL XVII*) osserva che, ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari del Fondo di coesione, la soglia per la quantificazione dei danni causati da catastrofi straordinarie quantificata, in valore assoluto, in 3 miliardi di euro appare troppo elevata, mentre più congrua risulta la quantificazione in termini percentuali - 1,5 per cento - riferita al prodotto interno lordo della regione eventualmente danneggiata. Andrebbe inoltre opportunamente specificato che il ripristino della funzionalità delle infrastrutture degli impianti nel settore dell'acqua - al quale si fa riferimento nella proposta di modifica dell'articolo 3, comma 2, lettera a) - è riferito agli impianti che convogliano acqua potabile.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente **DLBIAGIO** dichiara conclusa la discussione.

Il senatore **DALLA ZUANNA** (*SCpI*), relatore, ritiene che le osservazioni proposte dal senatore Piccoli possano essere inserite nella proposta di risoluzione da porre ai voti.

Previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione recante l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, riportata in allegato, è posta ai voti e approvata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento UE n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ([n. COM \(2013\) 769 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore **MORGONI** (*PD*) illustra l'atto comunitario in titolo ricordando preliminarmente il contesto e la finalità del protocollo di Kyoto. Nel 2012, la Conferenza internazionale sui cambiamenti climatici ha adottato il cosiddetto "emendamento di Doha" che istituisce un secondo periodo di impegno, dal 2013 al 2020, per i Paesi sottoscrittori del Protocollo (cosiddetto Kyoto 2). Gli impegni attualmente contratti dagli Stati che aderiscono al Protocollo non sembrano infatti sufficienti a contenere la crescita del riscaldamento climatico entro i due gradi centigradi. L'attuazione della seconda fase del Protocollo richiede pertanto una serie di norme di esecuzione tecnica da parte dell'Unione europea e si rende necessario, di conseguenza, adeguare il regolamento n. 525 del 2013. Al fine di garantire l'attuazione

del protocollo di Kyoto nell'Unione europea dopo il 2012, la proposta di regolamento è volta a consentire il funzionamento efficace dell'adempimento degli impegni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e a garantirne l'allineamento con il funzionamento del sistema *Emissions Trading System* (ETS) e con la decisione sulla ripartizione degli sforzi. La proposta in esame modifica quindi la base giuridica, contenuta nel regolamento sul meccanismo di "monitoraggio", che consente alla Commissione di adottare atti non legislativi che integrano nel diritto dell'Unione regole concernenti elementi non essenziali per la contabilizzazione delle unità di Kyoto dopo il 2012. Il regolamento n. 525 del 2013 - relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea - è pertanto modificato all'articolo 10: si prevede che l'Unione europea e gli Stati membri tengono conto, nei loro registri, del trasferimento di unità richiesto dal protocollo di Kyoto o da altre pertinenti decisioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati in modo da garantire, attraverso i registri dell'Unione e degli Stati membri, l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto e da consentire il funzionamento efficace dell'adempimento congiunto degli impegni, comprese le procedure di gestione delle unità, come le transazioni di quantità assegnata, le riduzioni certificate delle emissioni, le unità di riduzione delle emissioni e le unità di assorbimento nei e tra i registri nazionali dell'Unione e degli Stati membri. Nell'adottare gli atti delegati, la Commissione assicura un'attuazione coerente dei requisiti concordati a livello internazionale in materia di contabilizzazione, ottimizza la trasparenza e garantisce l'accuratezza della contabilizzazione delle unità di Kyoto dell'Unione europea e degli Stati membri.

Il presidente [DI BIAGIO](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (*SCpI*) sottolinea la necessità dell'iniziativa dell'Unione europea ai fini dell'applicazione della seconda fase del protocollo di Kyoto. In tale contesto, le istanze dei Paesi di più lunga esperienza industriale e quelli di più recente industrializzazione sono spesso inconciliabili. Emblematico, al riguardo, è il caso del Brasile, per il quale le emissioni di anidride carbonica andrebbero contabilizzate a partire dall'anno di riferimento 1860.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) manifesta la propria contrarietà al principio "chi inquina paga", contenuto nel Protocollo di Kyoto, sostenendo che esso è, in realtà, un corollario del principio "chi paga inquina".

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNOTI

Sulle problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di Napoli e di Caserta, cosiddetta "Terra dei fuochi"

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2,

del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il presidente [DLBIAGIO](#) comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 27 novembre 2013, nell'ambito dell'audizione del Consorzio di Ecopneus, finalizzata all'esame dell'affare assegnato in titolo, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nell'ambito delle audizioni del Commissario straordinario sul rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, della Fater S.p.A. sullo smaltimento degli articoli sanitari monouso e del Capo dipartimento della protezione civile sui recenti eventi alluvionali nella regione Sardegna, svolte nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nei giorni 20, 27 e 28 novembre 2013, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 522 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 33)

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) - (COM (2013) 522 definitivo);

valutato che la proposta di regolamento in esame rispetta il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità poiché si limita a quanto è strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi già stabiliti nell'attuale strumento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari del Fondo di coesione, la soglia per la quantificazione dei danni causati da catastrofi straordinarie quantificata, in valore assoluto, in 3 miliardi di euro appare troppo elevata, mentre più congrua risulta essere la quantificazione in termini percentuali (1,5 per cento) riferita al prodotto interno lordo della regione eventualmente danneggiata;

andrebbe inoltre opportunamente specificato che il ripristino della funzionalità delle infrastrutture degli impianti nel settore dell'acqua - al quale si fa riferimento nella proposta di modifica dell'articolo 3, comma 2, lettera a) - è riferito agli impianti che convogliano acqua potabile.

1.3.2.1.7. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (ant.) del 25/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2016
205^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2228\) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015](#)

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI \(PD\)](#) illustra il disegno di legge di legge europea 2015 per le parti di competenza della Commissione, ricordando preliminarmente che la legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, nel disegno di legge europea vengono inserite norme volte, in linea generale, a prevenire l'apertura - o a permettere la chiusura - di procedure di infrazione. Segnala poi l'articolo 17, che modifica l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), introducendo l'obbligo per ciascun cacciatore di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento. La disposizione è finalizzata alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita. L'articolo 18 modifica in più punti la

disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. Vengono anzitutto introdotte due modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che detta le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO₂). In particolare, si introduce una ulteriore condizione in merito al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, secondo la quale, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione devono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del medesimo decreto. Con una seconda modifica si prevede invece che per ciascuna unità idraulica possa essere rilasciata un'unica autorizzazione. Si interviene inoltre sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina i casi per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (CO₂). Si prevede in particolare il riesame ed eventualmente l'aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici e comunque cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni. Viene infine modificato l'articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina la vigilanza e il controllo di tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di biossido di carbonio (CO₂) e gestione dei siti, attraverso lo svolgimento di ispezioni periodiche ed occasionali. Si interviene sulla tempistica per le ispezioni periodiche in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, specificando che le suddette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(119\) D'ALI'.](#) - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\) Loredana DE PETRIS.](#) - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\) CALEO.](#) - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\) PANIZZA ed altri.](#) - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\) Ivana SIMEONI ed altri.](#) - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 14.

Il relatore [CALEO \(PD\)](#) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.26, 14.33, 14.34, 14.37 e 14.45. Il parere è favorevole sull'emendamento 14.18, a condizione che venga riformulato sopprimendo le parole "e delle riserve marine". Il parere è contrario sui restanti emendamenti

all'articolo 14.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) accetta la riformulazione dell'emendamento 14.18 nell'emendamento 14.18 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 15.

Il relatore **CALEO** (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 15.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione del parere sull'emendamento 16.2.

Il relatore **CALEO** (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario su tale proposta emendativa.

Il relatore **CALEO** (*PD*) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17, in considerazione della imminente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato in un prossimo decreto legislativo attuativo della legge n. 124 del 2015.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 19.

Il relatore **CALEO** (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.1 e 19.3. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 19.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 20.

Il relatore **CALEO** (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.2, 20.21 e 20.3. Il parere è contrario sull'emendamento 20.1. Il parere è altresì contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 20 ad eccezione dell'emendamento 20.0.41, sul quale il parere è favorevole, a condizione che venga riformulato con alcune correzioni.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accetta la riformulazione dell'emendamento 20.0.41 nell'emendamento 20.0.41 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 21.

Il relatore **CALEO** (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono avviso contrario sugli

emendamenti 21.0.1 e 21.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MARINELLO](#) comunica di aver nominato il senatore Vaccari relatore sul *DOC. XXII*, n. 5, relativo alla istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e sui disegni di legge nn. 2151 e 2152, che prevedono per le stesse finalità l'istituzione di una Commissione bicamerale. In ossequio ad una prassi consolidata, in base alla quale i relatori vengono preferibilmente scelti tra Senatori componenti la Commissione e non firmatari dei disegni di legge, ha ritenuto di non accedere alla richiesta della senatrice Blundo di essere relatrice su tali atti.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) sottolinea l'approfondito lavoro istruttorio sottostante al *DOC. XXII*, n. 5, di cui la senatrice Blundo è prima firmataria. Ben conoscendo il merito della vicenda, la senatrice Blundo sarebbe la relatrice più qualificata. Fa inoltre presente la necessità di inquadrare le audizioni informali sulla riserva di Torre Guaceto nell'ambito di una apposita procedura parlamentare, al fine di conoscere le finalità delle stesse audizioni e di orientare meglio i quesiti agli audit.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) sollecita il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198, 312 e 106, recanti la riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Il senatore [ZIZZA](#) (*CoR*) rende noto che l'Acquedotto pugliese intende realizzare in località Pilone, nel comune di Ostuni, infrastrutture fognarie che lederebbero gravemente uno dei contesti ambientali più apprezzati della provincia di Brindisi. Lo stesso sottosegretario Barbara Degani ha avuto modo di prendere diretta visione delle gravi conseguenze della realizzazione di tali opere.

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che la prassi di evitare che il relatore di un disegno di legge sia uno dei firmatari trova la sua ragion d'essere nella necessità che l'esposizione dei temi oggetto di una proposta legislativa non sia condizionata da valutazioni personali scaturite dalla particolare attenzione che ha suggerito la presentazione dello stesso disegno di legge. È peraltro di attualità che le vicende di un disegno di legge, in questi giorni all'esame dell'Assemblea, siano state pregiudicate dalla circostanza che la relatrice sia stata scelta tra i firmatari di uno dei disegni di legge esaminati congiuntamente. A conforto di tale prassi, fa riferimento alla nomina del senatore Caleo quale relatore sui disegni di legge di riforma della legislazione sui parchi, evidenziando che tale nomina è avvenuta solo dopo la definizione del testo unificato. Con riferimento alla necessità di inquadrare le audizioni sulla riserva di Torre Guaceto nell'ambito di un'apposita procedura parlamentare, assicura che la questione è già alla sua attenzione e verrà risolta in un prossimo Ufficio di Presidenza. Per quanto riguarda il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198, 312 e 1060, comunica che è stata prevista l'audizione del Sindaco di Venezia nel pomeriggio del 10 marzo prossimo.

Compatibilmente con il fitto calendario di lavori delle prossime settimane sarà presa in considerazione la vicenda di cui il senatore Zizza ha dato testé notizia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

14.18 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, capoverso 19-bis, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento, del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2016, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere *a* e *b*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-bis. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

20.0.41 (testo 2)

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [BERGER](#),
[PANIZZA](#), [DLBIAGIO](#), [MANASSERO](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#)

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia
di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561», sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del parco».

1.3.2.1.8. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 206 (ant.) del 02/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
206^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

**SU UNA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il presidente [MARINELLO](#) informa la Commissione che il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha trasmesso, con nota del 26 febbraio 2016, la deliberazione n. 72/2016/R/eel, recante "Integrazioni e modifiche alla regolazione relativa ai sistemi semplici di produzione e consumo", con la quale l'Autorità ha modificato i propri provvedimenti per recepire le modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008, introdotte dalla legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale), e le disposizioni del decreto-legge n. 154 del 2015, come convertito dalla legge n. 189 del 2015.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2151) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

(2152) Maurizio ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **VACCARI** (PD) illustra i disegni di legge che propongono l'istituzione di una Commissione parlamentare sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Il disegno di legge n. 2151 prevede che alla Commissione di inchiesta sia attribuito il compito di indagare nei seguenti ambiti: le modalità con cui i soggetti istituzionali hanno gestito l'emergenza; le modalità con cui sono state gestite le risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza e per la ricostruzione, con riferimento in particolare alla loro eventuale cattiva gestione ed ai ritardi nell'assegnazione dei fondi; l'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 per coprire eventuali danni sismici; la regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione; i motivi per i quali non si è intervenuto con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, ricorrendo invece ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali, nonché il recupero dei beni culturali; la realizzazione delle case provvisorie (progetto CASE), valutandone l'adeguatezza e le responsabilità per l'utilizzo di materiali scadenti e carenze progettuali.

Il disegno di legge n. 2152 attribuisce alla Commissione di inchiesta compiti analoghi. I due disegni di legge prevedono che la Commissione sia bicamerale, composta da dieci senatori e da dieci deputati, secondo l'Atto Senato 2151, e da venti senatori e da venti deputati, secondo l'Atto Senato 2152, scelti dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati. I disegni di legge propongono che la Commissione - che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria - possa acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti presso organi e uffici della pubblica amministrazione relativi alle indagini. Le sedute della Commissione sono pubbliche, ma in caso di necessità è prevista la possibilità di riunirsi in regime di segretezza. La Commissione fruisce di personale, locali e strumentazioni messi a disposizione dai Presidenti delle Camere. Le spese per il funzionamento della Commissione - individuate dal solo Atto Senato 2151 nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2015 e di 150.000 euro per gli anni successivi - sono poste a carico del bilancio interno del Senato e della Camera in parti uguali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Esame e rinvio)

Il relatore [VACCARI](#) (PD) illustra il documento che propone l'avvio di una inchiesta parlamentare sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Il Doc. XXII n. 5 prevede, con atto non legislativo, la costituzione di una Commissione monocamerale in Senato. Sono attribuiti alla Commissione di inchiesta i seguenti compiti: acquisizione di dati e informazioni sui fondi stanziati ed utilizzati per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma; acquisizione di dati e informazioni sugli indirizzi e i risultati delle attività svolte dai soggetti che si occupano della ricostruzione; vigilanza sull'attuazione degli impegni assunti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, commerciali e professionali e per il recupero dei beni culturali, nonché sull'attivazione di siti di stoccaggio, raccolta e selezione delle macerie; acquisizione di informazioni sull'efficacia e lo stato dei progetti di ricostruzione e sui criteri di programmazione temporale; verifica delle misure di sicurezza attivate nelle aree colpite dal sisma; verifica dell'applicazione della normativa vigente in materia ed individuazione dell'adeguatezza degli interventi di ricostruzione, messa in sicurezza degli edifici e del territorio, tutela ambientale, certificazione energetica, risparmio idrico e prevenzione del rischio sismico. Il testo prevede che la Commissione sia composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che, a maggioranza assoluta dei componenti, questa non decida diversamente. La Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumentazioni messi a disposizione dal Presidente del Senato. Le spese per il funzionamento, poste a carico del bilancio interno del Senato, sono individuate nel limite massimo di 50.000 euro.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il presidente [MARINELLO](#) rileva l'esigenza di un ciclo di audizioni per valutare l'opportunità di istituire una Commissione di inchiesta bicamerale o monocamerale, proseguendo, di conseguenza, l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2151e 2152 oppure l'esame del Doc. XXII, n. 5. Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a comunicare le proposte di audizione entro il prossimo 16 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio 2015.

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti ed invita la relatrice Manassero e la rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ritiene necessario concedere maggior tempo alla Commissione per riprendere le fila dell'*iter* procedurale interrotto prima dell'estate. Considerato inoltre che il disegno di legge n. 1458 è già stato calendarizzato per l'esame dell'Assemblea, sollecita un intervento del presidente Marinello, nelle sedi competenti, per assicurare tempi congrui d'esame.

La senatrice [MANASSERO](#) (*PD*) osserva incidentalmente che, con il disegno di legge n. 1458, si completano le politiche ambientali definite dalla legge n. 221 del 2015, cosiddetto collegato ambientale. Ritiene inoltre che nel corso dell'esame dell'Assemblea sarà possibile valutare la trasformazione delle proposte emendative più significative in ordini del giorno, valorizzando così l'istruttoria svolta in Commissione.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, in assenza dei pareri della Commissione bilancio, la fase dell'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo è l'unica procedibile, senza che venga inficiata la facoltà dei presentatori degli emendamenti di pronunciarsi nuovamente in dichiarazione di voto. Fa inoltre presente che trattandosi di un disegno di legge di iniziativa parlamentare non dovrebbe essere intenzione del Governo porvi la questione di fiducia, garantendo tempi congrui per l'espressione delle valutazioni politiche.

La Commissione prende atto.

Si procede quindi all'espressione dei pareri della relatrice e della rappresentante del Governo, che esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[**\(198\) CASSON ed altri. - Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali lagunari**](#)

[**\(312\) DE POLI. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna**](#)

[**\(1060\) DALLA TOR ed altri. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna**](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2013.

Il relatori [DALLA ZUANNA \(PD\)](#) e Laura [PUPPATO \(PD\)](#) riepilogano le fasi procedurali svolte e gli esiti del ciclo di audizioni. Si impegnano a presentare alla Commissione un testo unificato dei disegni di legge nel volgere di poche settimane, facendo presente l'opportunità di alcune audizioni integrative, in considerazione degli avvicendamenti e degli accadimenti, anche di rilievo penale, che hanno interessato le istituzioni interessate dalle proposte legislative.

Il presidente [MARINELLO](#) sottolinea la completezza del ciclo di audizioni svolto, anche grazie alla missione *in loco* di una delegazione della Commissione. Comunica che il 9 marzo prossimo sarà auditò il sindaco di Venezia e successivamente un rappresentante dell'UNESCO, poichè Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio dell'Umanità. Sarebbe pertanto opportuno limitare ulteriori audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Poiché non vi sono interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [MIRABELLI \(PD\)](#) illustra lo schema di relazione favorevole.

La senatrice [NUGNES \(M5S\)](#) dichiara il voto contrario sulla proposta del relatore, esprimendo valutazioni critiche sui contenuti dell'articolo 17, in tema di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, paventando ulteriori procedure di infrazione ai danni dell'Italia.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di relazione è posto ai voti ed approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali di ieri, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

1.3.2.1.9. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 151 (pom.) del 09/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 151
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI DEL SINDACO DI VENEZIA E DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI DERIVANTI DAL TRANSITO DELLE GRANDI NAVI NELLA LAGUNA DI VENEZIA (AFFARE ASSEGNATO N. [618](#)) E SUDISEGNI DI LEGGE N. [198](#), N. [312](#) E [1060](#) SULLA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA

1.3.2.1.10. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (pom.) del 09/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
209^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge e sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(119) **D'ALI'.** - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) **DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) **CALEO.** - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) **PANIZZA ed altri.** - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) **SIMEONI ed altri.** - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente **MARINELLO** dà preliminarmente conto dei subemendamenti presentati agli emendamenti 10.1000, 19.1000, 21.0.3 e 21.0.4, pubblicati in allegato.

Il relatore **CALEO** (PD) precisa che il subemendamento 9.200/4 (testo 2 corretto), pubblicato in allegato, è quello al quale va riferita l'espressione del parere favorevole.

Si procede all'esame dei subemendamenti all'emendamento 10.1000.

Il relatore **CALEO** (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 10.1000.

Si procede all'esame dei subemendamenti all'emendamento 19.1000.

Il relatore **CALEO** (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 19.1000.

Il presidente **MARINELLO** invita il relatore e la rappresentante del Governo a valutare con attenzione l'aggravamento delle sanzioni previsto dall'emendamento 19.1000, soprattutto con riferimento a quelle irrogate a seguito dell'attraversamento delle zone "C" delle aree marine protette, al fine di evitare una eccessiva penalizzazione di condotte che potrebbero essere accidentali.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 21.0.3 e 21.0.4.

Il relatore [CALEO](#) (PD) sottolinea incidentalmente che mentre le modalità di gestione del controllo faunistico recate dall'emendamento 10.1000 tengono conto dell'orientamento delle più importanti associazioni ambientaliste, i meccanismi sanzionatori previsti dall'emendamento 19.1000 sono invece il frutto di un inasprimento ponderato delle pene attuali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali del Sindaco di Venezia e del Presidente dell'Autorità portuale della stessa città, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta pomeridiana di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

9.200/4 testo 2 (corretto)

PICCOLI, MARINELLO

All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica, in esercizio, di potenza superiore a 100 KW, alla data di approvazione della presente legge, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area medesima di una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

10.1000/1

PANIZZA

All'emendamento 10.1000, al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti:

«1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste».

10.1000/2

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», al comma 1, sostituire le parole: «della specie di uccelli e mammiferi» con le seguenti: «della fauna selvatica».

10.1000/3

PICCOLI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e nelle aree contigue».

10.1000/4

PICCOLI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 11.1», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA».

10.1000/5

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «1», dopo le parole: «vincolante dell'ISPRA» sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

10.1000/6

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», al comma 1 secondo periodo sopprimere le parole: «, le modalità, le tecniche».

10.1000/7

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1 i capoversi «2, 3 e 4», sono sostituiti dai seguenti:

«2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili.

3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il

numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.

4. I piani di gestione che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge Il febbraio 1992, n. 157».

Conseguentemente, al capoverso comma 5 il secondo periodo è soppresso.

10.1000/8

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «2», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, le parole: «sono finalizzati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere finalizzati»;*

2) *le parole: «che può determinare» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente qualora venga dimostrata attraverso studi scientifici la possibilità di».*

10.1000/9

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», dopo le parole: «particolarmente vulnerabili», sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente qualora tale impatto sia accertato e comprovato da studi scientifici condotti dall'ISPRA di durata non inferiore ai due anni, con dati precisi di riferimento alle singole specie danneggiate».

10.1000/10

[BLUNDO, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, SERRA](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, capoverso «Art. 11.1» al comma 2 dopo la parola: «alloctone» aggiungere le seguenti: «compresi i cinghiali».

10.1000/11

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», le parole: «all'eradicazione o» sono soppresse.

10.1000/12

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», le parole: «all'eradicazione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente all'utilizzo di metodi di controllo delle popolazioni basati sul contenimento delle nascite per via farmacologica».

10.1000/13

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse ogni intervento di eradicazione le seguenti specie: scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), nutria (*Myocastor coypus*), visone americano (*Neovison vison*), prodone (*Procyon lotor*), tartarughe del genere *Trachemys*».*

10.1000/14

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli Enti Parco possono in caso di necessità predisporre il prelievo dei "capi Sanitari"».

10.1000/15

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma l, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «3», dopo le parole: «di controllo faunistico» sono aggiunte le seguenti: «che non possono essere condotti per nessuna ragione sugli uccelli selvatici, sulle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge n. 15 del 1992, né nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio ed il trenta novembre».

10.1000/16

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma l, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «3», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *le parole: «, sia di cattura che di abbattimento,» sono sostituite dalle seguenti: «hanno carattere di eccezionalità e»;*

2) *le parole da: «dal personale» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «guardie dipendenti del parco unicamente per mezzo di metodologie ed interventi ecologici, che non comportino danni, angoscia o sofferenze negli animali. Gli interventi di controllo della fauna selvatica escludono l'impiego di armi».*

10.1000/17

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma l, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole da: «, sia di cattura che di abbattimento» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «possono essere condotti esclusivamente dal Corpo forestale dello Stato e devono consistere unicamente nella cattura della fauna».

10.1000/18

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma l, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole: «, sia di cattura che di abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «accertata preventivamente l'inapplicabilità di altre soluzioni soddisfacenti, possono consistere unicamente nella cattura e».

10.1000/19

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma l, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole: «, sia di cattura che di abbattimento» sono aggiunte le seguenti: «non possono avere frequenza superiore ad una volta ogni due anni».

10.1000/20

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma l, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» dopo le parole: «devono avvenire» sono aggiunte le seguenti: «previo parere vincolante dell'ISPRA».

10.1000/21

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma l, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole da: «o da persone da esso autorizzate» sino alla fine del comma sono sopprese.

10.1000/22

PICCOLI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA».

10.1000/23

ARRIGONI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le parole: «e validati dall'ISPRA».

10.1000/24

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3», aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi debbono essere preceduti da operazioni semestrali di censimento degli animali appartenenti alle specie oggetto del presente articolo; tali censimenti vengono condotti esclusivamente da personale scientificamente preparato ed abilitato dall'ISPRA».

10.1000/25

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3», aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi di controllo non possono essere condotti con frequenza maggiore di una volta ogni 5 anni».

10.1000/26

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, all'articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli interventi di controllo faunistico devono essere prioritariamente basati su metodologie non violente nei confronti degli animali, possono essere applicati solo dopo l'adozione di un piano nazionale curato dall'ISPRA che approfondisca in modo particolare i meccanismi di regolazione naturale delle specie di cui sia stato accertato il soprannumero, attraverso la reintroduzione e diffusione dei predatori».

10.1000/27

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il controllo faunistico di cui al comma 3 non può mai interessare l'avifauna, i mammiferi, la fauna protetta e particolarmente protetta».

10.1000/28

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il controllo faunistico di cui al comma 3 non può mai essere applicato negli areali di diffusione del lupo e dell'orso».

10.1000/29

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», dopo le parole: «le modalità» sono aggiunte le seguenti: «che, prioritariamente, non abbiano impatto sul benessere degli animali».

10.1000/30

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», dopo le parole: «le modalità» sono aggiunte le seguenti: «ecologiche e non cruente».

10.1000/31

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», le parole: «e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture» sono sostituite dalle seguenti: «ecologiche, con carattere di eccezionalità, che non comportino danni, angoscia o sofferenze negli animali».

10.1000/32

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4» le parole: «e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture» sono sostituite dalle seguenti: «che comportino le più moderne metodologie scientifiche, senza alcun ricorso ad interventi cruenti, curando

in modo particolare ogni forma di prevenzione».

10.1000/33

ARRIGONI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, dopo le parole: «tramite catture», aggiungere le seguenti: «ed eventuale successivo abbattimento».

10.1000/34

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «4», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

10.1000/35

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La gestione della fauna selvatica di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento selettivo, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA. In ogni caso le catture e gli abbattimenti selettivi devono escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo specifici piani di gestione da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I piani indicano il numero di capi abbattibili in totale, il periodo entro il quale si attua il controllo numerico e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani indicano altresì i tempi e i modi della verifica del rispetto degli obiettivi e prescrizioni, nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati sulle catture e sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

4-ter. Per le catture l'Ente parco si avvale con priorità della collaborazione di imprenditori agricoli singoli o in forma associata, stipulando specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili. Per gli abbattimenti selettivi ritenuti necessari per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) e della fauna alloctona invasiva l'organismo di gestione del parco si avvale altresì di persone dotate di licenza di caccia in base alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa realizzazione di un corso di formazione sul controllo selettivo della fauna selvatica. Gli abbattimenti selettivi sono consentiti esclusivamente per appostamento con fucile ad anima rigata munito di ottica. Per gli abbattimenti selettivi nell'area del parco sono in ogni caso vietate le tecniche di caccia in forma collettiva della braccata, della girata e della battuta.

10.1000/36

ARRIGONI

All'emendamento 10.1000, al capoverso, «Art. 10», al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al personale di enti o organismi pubblici che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo

faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale».

10.1000/37

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «non conformi alle modalità predeterminate» sono aggiunte le seguenti: «o che abbiano causato angoscia, stress o sofferenza negli animali».

10.1000/38

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», le parole da: «stabilite dall'ente» a: «territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 30 e 31 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157».

10.1000/39

BLUNDO, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, SERRA

All'emendamento 10.1000, al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 5 le parole: «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992».

10.1000/40

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente».

10.1000/41

D'ALÌ

All'emendamento 10.1000, al capoverso, «Art. 10», al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 3 e 4», inserire le seguenti: «, responsabili di interventi non conformi alle modalità predeterminate».

10.1000/42

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'interdizione definitiva dall'attività venatoria».

10.1000/43

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» dopo le parole: «fatte salve» sono aggiunte le seguenti: «le violazioni al Codice penale e».

10.1000/44

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle legge n. 189 del 2004 ed alla legge n. 157 del 1992».

10.1000/45

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono ammessi ulteriori interventi di controllo faunistico nelle zone in cui gli stessi abbiano provocato disturbo biologico alla fauna».

10.1000/46

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, il capoverso «6» è soppresso.

10.1000/47

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «6» le parole: «o abbattuti» sono soppresse.

Conseguentemente, al capoverso comma 7, le parole: «o abbattuti» sono soppresse.

10.1000/48

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «6» aggiungere in fine le seguenti parole: «solo se quest'ultimo è stato condotto da personale appartenente al Corpo forestale dello Stato».

10.1000/49

ARRIGONI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica».

10.1000/50

PICCOLI

Al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», sopprimere il comma 7.

10.1000/51

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

All'emendamento 10.1000 al comma 1 capoverso «Art. 11.1» al comma 7 sopprimere il seguente periodo: «Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».

10.1000/52

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, il capoverso comma 7 è sostituito dal seguente: «Gli animali catturati o uccisi in operazioni di controllo faunistico non possono essere ceduti a titolo gratuito né fatti oggetto di vendita».

10.1000/53

ARRIGONI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 7 con il seguente:

«Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere utilizzati a tini di recupero ambientale sul territorio del Parco e/o Ente».

10.1000/54

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».

10.1000/55

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

10.1000/56

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

10.1000/57

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

10.1000/58

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», dopo le parole: «abbattuti o catturati» sono aggiunte le seguenti: «che non possono comprendere specie appartenenti all'avifauna o ai mammiferi».

10.1000/59

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «7», è aggiunto il seguente:

«7-bis. Dal 1° settembre 2016 è vietata qualsiasi operazione di controllo della fauna che comporti l'uccisione degli animali».

10.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Introduzione dell'articolo 11.1)

"1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

«Art. 11.1 - (Gestione della fauna selvatica). ?

1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del Regolamento 1143/2014 UE.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, i tempi e modi di verifica nelle quali si attua il contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.»

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge."

19.1000/1

D'ALÌ

All'emendamento 10.1000, al capoverso «1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con l'arresto fino a dodici mesi e».

19.1000/2

D'ALÌ

All'emendamento 10.1000, al capoverso «1», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinquantamila», con la seguente: «ventimila».

19.1000/3

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, al secondo periodo le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

19.1000/4

D'ALÌ

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'arresto fino a 6 mesi o».

19.1000/5

ARRIGONI

All'emendamento 19.1000, al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro venticinque mila» con le seguenti: «da euro duecento a euro quindici mila»;

al comma 1-bis sostituire le parole: «da 200 euro a 2.000 euro» con le seguenti: «da euro cento a euro mille»;

al comma 2 sostituire le parole: «da euro cento a euro duemila» con le seguenti: «da euro cento a euro mille»;

al comma 2-bis sostituire le parole: «tra 50 euro e 1.000 euro» con le seguenti: «tra cinquanta euro e cinquecento euro».

19.1000/6

PICCOLI

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro cinquantamila» con le seguenti: «da euro 150 a euro 30.000».

19.1000/7

PICCOLI

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1.», comma 1, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro cinquantamila» con le seguenti: «da euro 150 a euro 25.000».

19.1000/8

D'ALÌ

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinque mila», con la seguente: «quindici mila».

19.1000/9

D'ALÌ

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

19.1000/10

D'ALÌ

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «aree protette», inserire le seguenti: «, qualora adeguatamente pubblicizzate,».

19.1000

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- "1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 7, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.
3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-bis del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.